

ALLEGATO A

PR-FESR EMILIA ROMAGNA 2021-2027

Priorità 1: RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ

Obiettivo specifico : Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate

Azione 1.1.4 "Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture di ricerca"

Priorità 2: SOSTENIBILITÀ, DECARBONIZZAZIONE, BIODIVERSITÀ E RESILIENZA

Obiettivo specifico: Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra

Azione 2.1.1. "Riqualificazione energetica degli edifici pubblici"

Azione 2.4.1 "Interventi di miglioramento e adeguamento sismico in associazione ad interventi energetici".

Azione 2.1.2. "Riqualificazione energetica nelle imprese"

Obiettivo specifico: Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 (1) sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti

Azione 2.2.1 "Supporto all'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici pubblici"

Azione 2.2.2 "Supporto all'utilizzo di energie rinnovabili nelle imprese"

Azione 2.4 "Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici"

Bando per il potenziamento infrastrutturale dei Tecnopoli della Regione Emilia-Romagna



Indice

Sommario

Premesse	3
Riferimenti normativi	3
1. Obiettivi	7
2. Oggetto.....	7
2.1 Requisiti soggettivi di ammissibilità	14
3 Durata	15
4 Contributo pubblico e intensità.....	15
REGIME DI AIUTI.....	16
5 Spese ammissibili:.....	17
6 Spese non ammissibili	19
7 Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo.....	20
8 Procedura di selezione delle domande e valutazione dei progetti	22
9 Provvedimenti amministrativi: elenco delle domande ammissibili ed esclusioni.....	30
10 Rendicontazione delle spese e anticipazione	31
10.1 Modalità e termini della rendicontazione delle spese	32
10.2 Contenuti della rendicontazione delle spese	33
10.3 Istruttoria delle rendicontazioni di spesa ed esiti	36
11 Obblighi a carico dei beneficiari	37
11.1 Obblighi di carattere generale.....	37
11.2 Stabilità delle operazioni	38
11.3 Obblighi di comunicazione e visibilità	38
11.3 Obblighi connessi al rispetto del principio DNSH	40
11.5 Comunicazione di variazioni e richieste di proroga.....	44
11.6 Obblighi connessi al monitoraggio delle operazioni	45
12 Controlli	51
13 Cause di decadenza e revoca dei contributi. Recupero delle somme liquidate.....	52
14 Informazioni sul bando e sul procedimento.....	53

Premesse

Il percorso che dal 2004 ha portato la Regione Emilia-Romagna a dotarsi di un sistema di infrastrutture di ricerca distribuito e articolato di rilevanza nazionale e internazionale, trova una rinnovata centralità nella programmazione 2021-2027 in coerenza con le sfide, gli ambiti tematici e le filiere a forte potenziale di sviluppo identificati dalla Strategia di Specializzazione Intelligente regionale e in forte complementarità, integrazione e non sovrapposizione con gli interventi finanziati con il PNRR. Nell'ambito del Programma Regionale è stato definito l'Obiettivo specifico 1.1: *Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate*, e al suo interno l'Azione 1.1.4 ***Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture di ricerca, in coerenza con la strategia di specializzazione intelligente approvata con Delibera di Assemblea Legislativa n.45 del 30 giugno 2021.***

L'azione sostiene il potenziamento e lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca e la loro messa in rete, rafforzando un'unica rete integrata di luoghi, strumentazioni, competenze di alto livello. Il sistema delle infrastrutture rappresenta un asset abilitante per l'ecosistema regionale, costituendo la piattaforma tecnologica sulla quale innestare gli interventi prioritari finanziati nei vari ambiti tematici identificati dalla S3 regionale e in piena sintonia con lo sviluppo tecnico-scientifico della Rete Alta Tecnologia regionale.

Il seguente Bando vuole altresì attuare alcune delle azioni rivolte al sistema economico-produttivo individuate nell'ambito della priorità 2 del programma regionale Fesr 2021-2027 "SOSTENIBILITÀ, DECARBONIZZAZIONE, BIODIVERSITÀ E RESILIENZA", in particolare con riferimento agli Obiettivi Specifici: - 2.1 *Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra*; - 2.2 *Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti*. La sfida che la Regione intende affrontare è quella di incrementare l'efficienza energetica per assicurare la disponibilità di energia a costi ridotti e la riduzione delle emissioni di gas serra, contribuendo così al raggiungimento dei target fissati dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) e, a livello regionale, dall'attuazione del Piano Energetico Regionale e dal Patto per il Lavoro e per il Clima, a partire dal raggiungimento della neutralità carbonica prima del 2050 e il passaggio alle energie pulite e rinnovabili al 100% entro il 2035 nella Regione Emilia-Romagna. Oggi più che mai, accelerare la transizione energetica del sistema regionale è diventata una priorità. Pertanto, con questo Bando si intende intervenire sul contributo che la rete dei TECNOPOLI della Regione Emilia-Romagna può fornire al processo di riqualificazione energetica e di supporto all'utilizzo di energie rinnovabili.

Riferimenti normativi

Il presente bando rientra nel PR Fesr 2021-2027 **Priorità 1 "RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ"**, Obiettivo specifico 1.1 "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate", 1.1.4 *Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture di ricerca* del Programma Regionale FESR 2021/2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)5379 del 22 luglio 2022 e nella **Priorità 2 "SOSTENIBILITÀ, DECARBONIZZAZIONE, BIODIVERSITÀ E RESILIENZA"**, in particolare con riferimento agli Obiettivi Specifici: - 2.1 *Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra*; - 2.2 *Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti e relative azioni* 2.1.1 "Riqualificazione energetica negli edifici pubblici inclusi interventi di illuminazione pubblica", - 2.1.2. "Riqualificazione energetica delle imprese"; 2.2.1 Supporto

all'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici pubblici, - 2.2.2. "Supporto all'utilizzo di energie rinnovabili nelle imprese.

In relazione alla PRIORITA' 1:

La realizzazione delle attività finanziate nel presente bando si inserisce nell'ambito della visione strategica regionale assumendo come riferimenti prioritari:

1. Patto per il lavoro e per il Clima (Patto) con cui la Giunta ha condiviso con il partenariato istituzionale, economico e sociale un progetto di rilancio volto a generare nuovo sviluppo inclusivo e sostenibile, accompagnando la regione nella transizione ecologica e digitale, riducendo le fratture economiche, sociali, ambientali e territoriali e puntando alla piena parità di genere.

2. Documento strategico regionale per la programmazione unitaria delle politiche europee di sviluppo 2021-2027 (DSR) che orienta l'insieme dei programmi europei e del Fondo di Sviluppo e Coesione, indirizza la capacità del sistema regionale di attrarre risorse, e prevede strategie territoriali integrate condivise con gli Enti locali, coniugando l'esigenza di rilancio di breve periodo con le trasformazioni strutturali di lungo termine per raggiungere gli obiettivi del Patto;

3. Strategia di Specializzazione Intelligente 2021-2027 (S3) che indirizza le politiche regionali per la ricerca e l'innovazione, al fine di favorire la crescita degli ambiti produttivi a forte potenziale di sviluppo, adottando il modello della quadrupla elica e assumendo un approccio challenge based, verso le specializzazioni produttive più consolidate e quelle emergenti;

4. L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile con lo specifico riferimento al raggiungimento dei *goals* 8. *Lavoro dignitoso e crescita economica*, 9. *Imprese, innovazione e infrastrutture*, 12. *Consumo e produzione responsabili*, 13. *Agire per il clima*.

5. Strategia regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile che declina a scala regionale gli obiettivi dell'Agenda ONU;

6. Agenda Digitale 2020-25 Data Valley

Nella redazione del bando sono stati rispettati i seguenti criteri applicabili a livello di procedura di attuazione del Programma Regionale PR FESR 2021/2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza del 29.09.2022 e suoi successivi aggiornamenti.

1. *Coerenza con le indicazioni contenute nel Libro Bianco sull'Intelligenza Artificiale della Commissione europea e con la Strategia Nazionale per l'intelligenza artificiale, laddove applicabile per la tipologia di bando.*

La natura delle operazioni e dei soggetti finanziati sono coerenti con le politiche di intervento e le aree prioritarie della Strategia Nazionale per l'Intelligenza artificiale, con particolare riferimento ad iniziative volte a rafforzare la struttura dell'ecosistema di ricerca italiano nell'IA, favorendo collaborazioni tra il mondo accademico e della ricerca, l'industria, gli enti pubblici e la società, e favorendo le politiche volte ad ampliare l'applicazione dell'IA nelle industrie e nella PA. Le azioni in questo campo saranno realizzate nel rispetto delle indicazioni contenute nel Libro Bianco sull'Intelligenza Artificiale con particolare riferimento all'utilizzo di Intelligenza Artificiale che non produca nuove disuguaglianze, specialmente quelle che potrebbero avere effetti negativi su "lavoratori, donne, persone con disabilità, minoranze etniche, bambini, consumatori o altri a rischio di esclusione", seguendo pertanto i 4 "imperativi" etici definiti nel libro bianco quali il rispetto dell'autonomia umana, la prevenzione del danno, l'equità, la "esplicitabilità" (cioè, le informazioni utilizzate e il

processo seguito dai sistemi di Intelligenza Artificiale per raggiungere particolari risultati o decisioni deve essere il più trasparente e tracciabile possibile per le persone direttamente e indirettamente interessate).

2. Assenza di interventi di delocalizzazione in conformità dell'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060.

In considerazione della natura delle operazioni che saranno finanziate, (infrastrutture di ricerca che rappresentano un'espansione dei Tecnopoli insediati in Regione) e dei soggetti che saranno finanziati (Enti Locali della Regione Emilia-Romagna, Università della Regione Emilia-Romagna, Soggetti Gestori dei Tecnopoli della Regione Emilia-Romagna) che sono fortemente radicati nel territorio, non verranno finanziati nell'ambito di questo Bando interventi di delocalizzazione. Pertanto, si ritiene garantito il rispetto del criterio sopracitato, in conformità all'art.14, paragrafo 16, del Reg (UE) 2014/651, richiamato dall'art. 66, comma 2, del Regolamento (UE) 2021/1060.

3. Assenza di parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni.

In relazione al criterio n.3, le verifiche effettuate sul sito della Commissione Europea che raccoglie le procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE, confermano che il presente bando non prevede interventi che possano rientrare in procedure d'infrazione che metterebbero a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni.

4. Coerenza con le pertinenti condizioni abilitanti.

In relazione al sopracitato criterio il presente bando è coerente con la Strategia di Specializzazione intelligente approvata dalla Regione Emilia-Romagna con delibera dell'Assemblea Legislativa n.45 del 30/06/2021 ed in particolare con la condizione abilitante collegata all'OS1.1 "Buona Governance della strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale" che si considera assolta attraverso la relazione di autovalutazione per il soddisfacimento dei criteri relativi alla condizione abilitante 1 "Good governance of national or regional smart specialisation strategy".

In considerazione della natura delle operazioni che verranno finanziate attraverso il seguente bando, si ritiene assolto il rispetto del criterio 5 "azioni necessarie a migliorare i sistemi nazionali o regionali di ricerca e innovazione (capp. 2 e 5 della S3)" ed il criterio 6 "azioni a sostegno della transizione industriale (art. 3.2 e allegato 1 della S3. L'utilizzo delle Infrastrutture viene implementato con una collaborazione significativa con le imprese al fine di testare le ricadute industriali, in tal senso si influenzerà favorevolmente l'incubazione di processi di transizione industriale. Infine, si ritiene assolto anche il criterio 7 "misure per rafforzare la cooperazione con i partner al di fuori di un determinato Stato membro in settori prioritari sostenuti dalla strategia di specializzazione intelligente", grazie alla natura dei soggetti coinvolti che sono fortemente operativi in reti nazionali, europee ed internazionali di ricerca è possibile garantire l'assolvimento di questo criterio. La presente misura è volta a rafforzare ulteriormente l'inserimento dei Tecnopoli non solo nell'ecosistema regionale ma anche su reti nazionali ed internazionali.

In relazione alla PRIORITA' 2:

Il presente Bando intende dare attuazione alle seguenti azioni del Programma Regionale FESR 2021/2027 approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)5379 del 22 luglio 2022:

- 2.1.1 “Riqualficazione energetica negli edifici pubblici inclusi interventi di illuminazione pubblica”, 2.2.1 Supporto all’utilizzo di energie rinnovabili negli edifici pubblici - 2.4.1 “Interventi di miglioramento e adeguamento sismico in associazione ad interventi energetici”,
- 2.1.2. “Riqualficazione energetica delle imprese”; - 2.2.2. “Supporto all’utilizzo di energie rinnovabili nelle imprese”. 2.4 Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici

Il bando pertanto:

- è coerente con quanto indicato nell’obiettivo strategico “Un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio” previsto nel Regolamento (UE) 2021/1060;
- attua l’obiettivo specifico 2.1 “Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra”; 5
- attua l’obiettivo specifico 2.2. “Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti”;
- si conforma, secondo quanto previsto all’art. 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, al principio di “non arrecare un danno significativo” (DNSH) agli obiettivi ambientali individuati nell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 852/2020.

Le previsioni del Bando relative alla Priorità 2 : “Sostenibilità, decarbonizzazione, biodiversità, resilienza” sono inoltre coerenti:

- con quanto riportato nel documento “Patto per il Lavoro e per il Clima”, sottoscritto dalla Regione con le istituzioni e le parti sociali, che impegna il sistema regionale ad attuare strategie in linea con quelle del Paese e dell’Unione Europea verso la neutralità climatica al 2050 e di rilancio e transizione verso un’economia più sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale;
- con le previsioni della L.R. n. 26/2004 e del Piano Triennale di Attuazione 2022-2024 (in fase di approvazione) del Piano Energetico Regionale al 2030;
- con le disposizioni previste nella direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 e nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- con gli obiettivi contenuti nell’Agenda 2030 approvata dalle Nazioni Unite, con particolare riferimento all’attuazione dei goals 7 “Energia pulita e accessibile”, 11 “Città e comunità sostenibili” e 13 “Lotta contro il cambiamento climatico”.

Inoltre, nella redazione del bando anche per la sezione relativa alla Priorità 2, sono stati rispettati i seguenti criteri applicabili a livello di procedura di attuazione del PR Programma Regionale FESR 2021/2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza del 29.09.2022 e suoi successivi aggiornamenti:

- Coerenza con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), che elenca le misure di promozione dell'efficienza energetica per raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico del Paese;

- Assenza di interventi di delocalizzazione in conformità dell'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060.

In relazione al sopracitato criterio si sottolinea come il presente finanziamento è rivolto a soggetti giuridici che abbiano unità locale/sede operativa all'interno del territorio regionale, per cui si ritiene garantito il rispetto del sopracitato criterio.

- Assenza di parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni; In particolare, in relazione al criterio relativo all'assenza di parere motivato della Commissione Europea per infrazione, le verifiche effettuate sul sito della Commissione Europea, che raccoglie le procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE, confermano che il presente bando non prevede interventi che possano rientrare in procedure d'infrazione che metterebbero a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni.

- Coerenza con le pertinenti condizioni abilitanti. In relazione al sopracitato criterio il presente bando individua interventi che rispondono agli obiettivi definiti sia dalla Strategia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale (che rappresenta il quadro strategico a sostegno della ristrutturazione degli edifici ai fini dell'efficienza energetica) sia dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (come specificato al primo punto).

1. Obiettivi

L'obiettivo è quello di favorire l'ampliamento, la riqualificazione delle sedi e l'introduzione e il rafforzamento delle tecnologie dei Tecnopoli della Regione Emilia -Romagna strutturata con la programmazione FESR 2007-2013. La programmazione FESR 2014-2020 ha ulteriormente rafforzato il sistema della ricerca regionale caratterizzato da una forte espansione, ulteriormente ampliata dalle progettualità approvate con il PNRR. È emersa di conseguenza la necessità di creare nuovi spazi da dedicare a luoghi dove introdurre nuove strumentazioni, accrescere le competenze di alto livello per rafforzare la rete di infrastrutture di ricerca che rappresenta un asset abilitante per l'ecosistema regionale. Spazi da riqualificare, costruire, attrezzare prestando attenzione al processo di riqualificazione energetica e di supporto all'utilizzo di energie rinnovabili.

2. Oggetto

Il Bando sostiene progetti di investimento per il potenziamento delle sedi e la qualificazione anche tecnologica delle sedi dei Tecnopoli della Regione Emilia-Romagna al fine di potenziare la capacità operativa delle infrastrutture dedicate a soddisfare i fabbisogni di ricerca e innovazione delle imprese con riferimento alle aree di specializzazione della Smart Specialization Strategy Regionale e a connettersi con le opportunità nazionali e comunitarie.

I progetti dovranno essere presentati prevendo obbligatoriamente la candidatura di un progetto che ricade nella sezione A "Infrastrutture di ricerca".

I progetti relativi alle **INFRASTRUTTURE DI RICERCA (SEZIONE A)** potranno prevedere progetti di espansione, di qualificazione di spazi da mettere a disposizione dell'attività di ricerca industriale, di acquisizione di nuove tecnologie per la realizzazione di laboratori di ricerca, dimostratori, indicando la relativa corrispondenza gli ambiti strategici della S3 con le filiere produttive regionali e l'organizzazione di spazi per la presenza delle imprese e per la collaborazione con organismi di ricerca.

Gli spazi dovranno essere dedicati ad ospitare laboratori di ricerca, dimostratori, aree funzionali alla gestione e ospitalità del Tecnopolo.

I progetti possono essere presentati singolarmente da Enti locali, Enti di Ricerca, Università, Soggetti Gestori dei Tecnopoli, Organismi di Ricerca oppure da loro raggruppamenti in ATS. **Il soggetto proponente dovrà avere regolare titolo di disponibilità dell'infrastruttura candidata per la durata dell'intervento e nel rispetto dei tempi previsti dalla stabilità delle operazioni.**

Le domande di finanziamento dovranno essere presentate previa sottoscrizione di un Accordo con tutti i soggetti interessati (Comune, Soggetto Gestore, Università/Ente di Ricerca coinvolto, e altri soggetti coinvolti), elencando tutti gli interventi proposti, le finalità, l'importo dei singoli investimenti.

In caso di presentazione del progetto nell'ambito di una ATS si chiede di indicare nel testo dell'Accordo il mandante e l'accettazione da parte degli altri soggetti a demandare il soggetto individuato nella candidatura del progetto, nell'accordo possono essere presenti soggetti che non rientreranno poi nell'ats.

Nell'Ats andranno riportato solo i soggetti beneficiari del finanziamento.

Per i Tecnopoli con più sedi è possibile presentare una domanda per sede, richiamando l'accordo e le integrazioni di ricerca tra le sedi.

In caso di raggruppamento, la presentazione della proposta dovrà avvenire da parte di un unico soggetto il quale, in qualità di capofila, provvederà a

- raccogliere proposte e adesioni da parte dei soggetti proponenti. Questi ultimi dovranno declinare la loro proposta progettuale dettagliandola anche per piano finanziario e voci di spesa di cui intendano farsi carico;
- coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta per la presentazione del progetto con cui ogni partner chiede di accedere al contributo regionale, impegnandosi a costituire un'ATS in caso di ammissione a finanziamento;

Il capofila provvederà a sottoscrivere tale proposta progettuale e a curarne la trasmissione alla Regione insieme agli allegati richiesti.

In seguito all'approvazione da parte della Regione della proposta progettuale, se presentata da un raggruppamento di soggetti proponenti, questi dovranno costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), che avrà come mandatario il capofila del raggruppamento, e il cui atto costitutivo dovrà definire regole, modalità, impegni e ruolo assunti dai singoli partner dell'associazione - tra di loro e nei confronti della Regione - per la realizzazione del progetto approvato, con la contestuale indicazione della quota di partecipazione degli stessi al progetto in termini di spesa.

L'atto di costituzione dell'ATS dovrà essere, redatto con atto pubblico e registrato presso l'Agenzia delle entrate, o con scrittura privata autenticata e registrata che dovrà contenere almeno questi elementi:

- il conferimento del mandato speciale con rappresentanza, rilasciato ad uno dei partner aderenti al progetto, il quale assume il ruolo di mandatario dell'associazione temporanea;
- la dichiarazione che il mandatario sarà considerato unico referente per la tenuta dei rapporti con la Regione e quale soggetto a cui la Regione liquiderà il contributo concesso;
- l'elenco degli altri partecipanti all'ATS;
- il ruolo svolto da ciascun singolo partecipante all'ATS per la realizzazione del progetto e contestuale indicazione della percentuale di partecipazione degli stessi in termini di spesa e quota di contributo spettante;
- la dichiarazione di impegno, da parte del mandatario, a versare ai mandanti quota parte del contributo ricevuto dalla Regione, in ragione delle spese da ciascun mandante sostenute e rendicontate per la realizzazione del progetto;
- la dichiarazione, da parte di tutti (mandanti e mandatori) partecipanti alla realizzazione del progetto, di esonero della Regione Emilia-Romagna da qualsivoglia responsabilità giuridica nel caso di controversie che possano insorgere tra i partecipanti stessi in ordine alla ripartizione del contributo regionale;
- la presa d'atto che in caso di fallimento o ritiro di una o più partecipanti all'ATS, i partecipanti restanti hanno la facoltà di procedere con la realizzazione del progetto assumendo le obbligazioni del/dei partecipanti falliti o ritirati;

Nel caso di ATS la Regione Emilia-Romagna potrà procedere alla concessione e impegno delle risorse al ricevimento dell'Atto di costituzione regolarmente sottoscritto e registrato, successivamente procederà alla sottoscrizione della Convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Mandatario dell'ATS.

Ad integrazione del progetto che viene presentato nella Sezione A "Infrastrutture di Ricerca", il proponente può candidare gli interventi, sullo stesso edificio della sezione A, destinati ad attività di riqualificazione energetica e/o nuovi impianti per la produzione di energie rinnovabili compilando la **Sezione B se il soggetto proponente è pubblico o la Sezione C se il soggetto proponente è privato**.

La sezione B/ C è candidabile solo in presenza di un progetto nella sezione A.

Pertanto, i progetti presentati da SOGGETTI PUBBLICI possono inoltre prevedere degli interventi di efficientamento energetico e produzione da fonti rinnovabili, nel rispetto delle Azioni **2.1.1. "riqualificazione energetica degli edifici pubblici"**, Azione **2.4.1 "Interventi di miglioramento e adeguamento sismico in associazione ad interventi energetici"**.

Sono ammissibili gli interventi di miglioramento e/o adeguamento che riguardino edifici pubblici strategici o rilevanti per i quali sia stata svolta la verifica tecnica/valutazione della sicurezza obbligatoria ai sensi dell'art. 2 comma 3 dell'OPCM 3274/2003 e che perseguono i livelli di sicurezza previsti rispettivamente ai punti 8.4.2 e 8.4.3 delle NTC 2018.

La verifica tecnica/valutazione della sicurezza e la tipologia di intervento (miglioramento o adeguamento) dovranno riguardare tutta l'Unità Strutturale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi potranno riguardare, a seconda delle caratteristiche costruttive degli edifici:

Nei casi di edifici in muratura:

- a) la riparazione di eventuali quadri fessurativi;
- b) l'efficienza dei collegamenti tra le pareti verticali dell'edificio e tra queste ultime e gli orizzontamenti;
- c) l'eliminazione degli indebolimenti locali;
- d) la riduzione della spinta generata dalle coperture e dalle strutture voltate;
- e) il raggiungimento di una distribuzione di masse non 13 strutturali ottimale, ai fini della risposta sismica della struttura, evitando, se non in casi dimostrati necessari, interventi diretti sulle fondazioni, di sostituzione dei solai e dei tetti o indeterminatamente tesi ad aumentare la resistenza a forze orizzontali dei maschi murari.

Saranno, di norma, da evitare gli spostamenti di aperture nelle pareti portanti, a meno che essi non siano finalizzati a riorganizzare la continuità del sistema resistente. Dovranno essere trattate, con tecniche adeguate, le aperture che indeboliscono palesemente la struttura.

Nei casi di edifici in cemento armato o a struttura metallica, saranno da preferire, in linea di principio, gli interventi che portino:

- a) alla riparazione di eventuali quadri fessurativi esistenti negli elementi strutturali e nelle tamponature che possono essere considerate efficaci ai fini dell'assorbimento delle forze orizzontali;
- b) all'eventuale miglioramento della stabilità di dette tamponature mediante idonea connessione alla struttura intelaiata;
- c) alla redistribuzione in pianta e in alzato delle tamponature efficaci al fine di ridurre sia gli effetti torsionali che le irregolarità in altezza o le zone critiche determinate dalla presenza di elementi tozzi.

Nei casi di edifici a struttura mista varranno le tipologie di intervento e le priorità elencate per la parte in muratura e per quella in cemento armato o a struttura metallica. Particolare attenzione dovrà essere posta ai collegamenti fra i due tipi di parti strutturali e alla compatibilità delle loro diverse deformazioni. Per i beni culturali sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., gli interventi dovranno tendere ad attenuare e, possibilmente, ad eliminare i fattori specifici di vulnerabilità evitando, in linea di massima, di apportare modifiche sostanziali che alterino il comportamento statico e dinamico degli edifici stessi. A tal fine dovrà essere individuata caso per caso la soluzione che maggiormente si conforma ai criteri di sicurezza, oltre che di tutela e di conservazione del bene oggetto dell'intervento.

Dall'**Azione 2.2.1 "Supporto all'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici pubblici"** del PR FESR 2021-2027 (**SEZIONE B EFFICIENTAMENTO ENERGETICO -ENERGIE RINNOVABILI**)

Nello specifico attraverso l'**Azione 2.1.1. "Riqualficazione energetica degli edifici pubblici"**, saranno promossi interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche, con conseguente riduzione dei consumi energetici. Sono sostenuti investimenti di efficientamento energetico, —inclusa la domotica, —, inoltre sono promossi interventi

finalizzati all' Azione 2.4.1 “Interventi di miglioramento e adeguamento sismico in associazione ad interventi energetici

Inoltre, come previsto dall' **Azione 2.2.1 “Supporto all' utilizzo di energie rinnovabili negli edifici pubblici”** i progetti possono inoltre prevedere degli interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici pubblici, sostenendo principalmente l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici, nonché l'installazione di pompe di calore.

Con riferimento alla riqualificazione energetica degli edifici si precisa che devono essere obbligatoriamente rispettate le seguenti condizioni:

- a. Essere realizzati in edifici, anche attualmente dismessi, purché corredati da presenza della diagnosi energetica. La stessa dovrà essere corredata da Attestazione di prestazione energetica (APE) ex ante e simulazione dell'APE ex post, nei casi di obbligo previsti dalla DGR 1275/2015; in caso di assenza dell'obbligo suddetto, la diagnosi dovrà essere costruita secondo le indicazioni di cui all'Allegato , in modo tale da desumere gli obiettivi in termini di risparmio energetico che verranno conseguiti con l'intervento oggetto del finanziamento;
- b. gli edifici interessati dagli interventi devono essere dotati di Attestato di prestazione energetica (APE) in corso di validità rilasciato ai sensi della DGR 1275/2015 e ss.mm.ii, qualora lo stesso sia obbligatorio ai sensi della stessa DGR;
- c. gli interventi devono consentire una riduzione del fabbisogno energetico globale annuale in modalità standard, rispetto a quello dello stato di fatto, per soddisfare le esigenze dell'edificio in termini di energia primaria non rinnovabile per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria, per l'illuminazione e per gli impianti di trasporto persone o cose, calcolato mediante i metodi di calcolo indicati dalle norme vigenti per il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, come precisati successivamente nell'Allegato 1 al Bando;
- d. gli interventi devono consentire riduzione dell' indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EP_{gl,nren}) rispetto a quello dello stato di fatto calcolato in uso standard secondo i metodi di calcolo riportati nell'Allegato 1 al Bando;
- e. laddove previsti dal progetto, gli interventi di coibentazione dell'involucro dell'edificio sono ammissibili solo ed esclusivamente se delimitanti il volume riscaldato (es. non è ammissibile la sostituzione di infissi delimitanti porzioni di edificio non riscaldate), ad eccezione dell'isolamento termico delle pareti verticali dove si ritiene ammissibile anche la coibentazione di parti non riscaldate se funzionali a garantire la continuità della superficie di intervento (es. vani scala non riscaldati e basamenti). Inoltre, i lavori di isolamento delle coperture delimitanti sottotetti non riscaldati sono ammissibili a condizione che il sottotetto stesso sia di dimensioni tanto esigue da potersi considerare un'intercapedine facente tutt'uno con la copertura e con il solaio orizzontale che delimita una zona sottostante riscaldata (cfr. norma UNI 6946);
- f. Non sono ammessi interventi su edifici di nuova costruzione ed ampliamenti. Sono esclusi altresì interventi che riguardano la demolizione e ricostruzione degli edifici.

Con riferimento all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili si precisa che gli stessi dovranno obbligatoriamente:

- a. essere di nuova installazione;
- b. essere destinati all'auto-consumo, ovvero essere dimensionati per contribuire al soddisfacimento del fabbisogno energetico come valutato nell'ambito del bilancio

- energetico annuale riportato nella diagnosi energetica allegata alla domanda di contributo;
- c. avere una capacità installata pari o inferiore a 1 MW per la produzione di energia elettrica o di energia termica;
 - d. laddove previsti dal progetto, gli interventi di installazione di impianti di biomassa per essere ritenuti ammissibili dovranno rispettare, oltre alle limitazioni previste dal Piano Integrato per la qualità dell'aria e del Piano Energetico Regionale, i criteri di sostenibilità previsti dalla Direttiva UE 2018/2001 ed i criteri di efficienza che consentano una riduzione di almeno l'80 % delle emissioni di gas a effetto serra (nota del campo di intervento 50 dell'Allegato I del Regolamento UE 2021/1060).

Contestualmente i progetti presentati da SOGGETTI PRIVATI possono prevedere degli interventi di efficientamento energetico e produzione da fonti rinnovabili, e nello specifico dell' **Azione 2.1.2. “Riqualificazione energetica nelle imprese”** e dall'**Azione 2.2.2 “Supporto all'utilizzo di energie rinnovabili nelle imprese”** del PR FESR 2021-2027 e dall'**Azione 2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici** (SEZIONE C EFFICIENTAMENTO ENERGETICO -ENERGIE RINNOVABILI)

Nello specifico l'**Azione 2.1.2. “Riqualificazione energetica delle imprese”**, promuove interventi per l'efficientamento energetico delle imprese anche diverse da PMI e dei soggetti giuridici che esercitano attività economiche effettuate seguendo i criteri di efficienza energetica come definiti nella nota relativa al settore di intervento 40 nella tabella I dell'allegato del Reg (UE) 2021/1060. Il sostegno agli interventi è assicurato esclusivamente alle iniziative che abbiano effettuato una diagnosi energetica in conformità alle norme vigenti attraverso la quale siano stati individuati gli interventi da realizzare. Sono considerati prioritari gli interventi che prevedono la realizzazione di sistemi avanzati di misura dei consumi energetici e gli interventi che abbiano istituito o intendano istituire un sistema di gestione dell'energia conforme alle norme ISO 50001.

L'**Azione 2.2.2 “Supporto all'utilizzo di energie rinnovabili nelle imprese”**, promuove interventi volti alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo delle imprese, anche diverse da PMI e dei soggetti giuridici che esercitano attività economica anche in accompagnamento con gli interventi di efficientamento energetico, con particolare attenzione alla realizzazione di sistemi avanzati di misura dei consumi energetici e degli interventi che abbiano istituito o intendano istituire un sistema di gestione dell'energia conforme alle norme ISO 50001.

Con riferimento alla **riqualificazione energetica** degli edifici si precisa che devono essere obbligatoriamente rispettate le seguenti condizioni:

- a. Essere realizzati in edifici, anche attualmente dismessi, purché corredati da presenza della diagnosi energetica. La stessa dovrà essere corredata da Attestazione di prestazione energetica (APE) ex ante e simulazione dell'APE ex post, nei casi di obbligo previsti dalla DGR 1275/2015; in caso di assenza dell'obbligo suddetto, la diagnosi dovrà essere costruita secondo le indicazioni di cui all'Allegato, in modo tale da desumere gli obiettivi in termini di risparmio energetico che verranno conseguiti con l'intervento oggetto del finanziamento
- b. gli edifici interessati dagli interventi devono essere dotati di Attestato di prestazione energetica (APE) in corso di validità rilasciato ai sensi della DGR 1275/2015 e

- ss.mm.ii, qualora lo stesso sia obbligatorio ai sensi della stessa DGR;
- c. gli interventi devono consentire una riduzione del fabbisogno energetico globale annuale in modalità standard, rispetto a quello dello stato di fatto, per soddisfare le esigenze dell'edificio in termini di energia primaria non rinnovabile per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria, per l'illuminazione e per gli impianti di trasporto persone o cose, calcolato mediante i metodi di calcolo indicati dalle norme vigenti per il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, come precisati successivamente nell'Allegato 1 al Bando;
 - d. gli interventi devono consentire riduzione dell' indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EP_{gl,nren}) rispetto a quello dello stato di fatto calcolato in uso standard secondo i metodi di calcolo riportati nell'Allegato 1 al Bando;
 - e. laddove previsti dal progetto, gli interventi di coibentazione dell'involucro dell'edificio sono ammissibili solo ed esclusivamente se delimitanti il volume riscaldato (es. non è ammissibile la sostituzione di infissi delimitanti porzioni di edificio non riscaldate), ad eccezione dell'isolamento termico delle pareti verticali dove si ritiene ammissibile anche la coibentazione di parti non riscaldate se funzionali a garantire la continuità della superficie di intervento (es. vani scala non riscaldate e basamenti). Inoltre, i lavori di isolamento delle coperture delimitanti sottotetti non riscaldate sono ammissibili a condizione che il sottotetto stesso sia di dimensioni tanto esigue da potersi considerare un'intercapedine facente tutt'uno con la copertura e con il solaio orizzontale che delimita una zona sottostante riscaldata (cfr. norma UNI 6946);
 - f. Non sono ammessi interventi su edifici di nuova costruzione ed ampliamenti. Sono esclusi altresì interventi che riguardano la demolizione e ricostruzione degli edifici.

Con riferimento all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili si precisa che gli stessi dovranno obbligatoriamente:

- a. essere di nuova installazione;
- b. essere destinati all'auto-consumo, ovvero essere dimensionati per contribuire al soddisfacimento del fabbisogno energetico come valutato nell'ambito del bilancio energetico annuale riportato nella diagnosi energetica allegata alla domanda di contributo;
- c. avere una capacità installata pari o inferiore a 1 MW per la produzione di energia elettrica o di energia termica;
- d. laddove previsti dal progetto, gli interventi di installazione di impianti di biomassa per essere ritenuti ammissibili dovranno rispettare, oltre alle limitazioni previste dal Piano Integrato per la qualità dell'aria e del Piano Energetico Regionale, i criteri di sostenibilità previsti dalla Direttiva UE 2018/2001 ed i criteri di efficienza che consentano una riduzione di almeno l'80 % delle emissioni di gas a effetto serra (nota del campo di intervento 50 dell'Allegato I del Regolamento UE 2021/1060).

La produzione di energia da fonti rinnovabili, ovvero l'energia rinnovabile, è quella proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idro-termica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. In particolare, si intende per:

- energia aerotermica: l'energia accumulata nell'aria ambiente sotto forma di calore;
- energia geotermica: l'energia immagazzinata sotto forma di calore sotto la crosta terrestre;
- energia idrotermica: l'energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore;
- biomassa: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e

dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

Con riferimento al miglioramento e adeguamento sismico sono ammissibili i seguenti interventi:

- abbinati agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e installazione di nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; -

l'edificio interessato ricade in un Comune della Regione Emilia-Romagna classificato in zona di rischio sismico 2 ;

- non si ricade nella fattispecie di cui all'art. 51 "Finanziamenti pubblici e sanatoria" D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;

- il Livello di miglioramento sismico raggiunto rispetta le disposizioni del paragrafo 8.4.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti o, nel caso di adeguamento sismico, le disposizioni del paragrafo 8.4.3 delle medesime norme. 2. Per il livello di sicurezza da raggiungere con gli interventi, anche in relazione all'attività svolta all'interno dell'edificio, si rinvia alle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti del 17 gennaio 2018 (in sigla NTC 2018).

2.1 Requisiti soggettivi di ammissibilità

Il beneficiario che si configura come soggetto di diritto privato (impresa, consorzio o società consortile, fondazione) dovrà possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituito, ed essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio ed essere attivo, ovvero per le fondazioni avere ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica;
- b) devono avere l'unità locale e sede operativa nelle quali si realizza il progetto nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- c) non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal Decreto legislativo 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- d) che il rappresentante legale e i soggetti indicati nell'articolo 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. e ii. non sono destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto o condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
- e) di non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art.2 punto 18 del regolamento UE n.651/2014 della commissione del 17 Giugno 2014 e

ss.mm, fatta eccezione per quelle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021;

Al momento della presentazione della domanda TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI dovranno dichiarare le informazioni legate al rispetto degli obblighi del principio del DNSH elencati nel paragrafo dedicato.

3 Durata

I progetti avranno una durata di 36 mesi, salvo proroghe, che decorre dalla data di sottoscrizione della Convenzione tra il beneficiario (singolo o mandatario dell'ATS) e la Regione Emilia-Romagna. Le spese sono ammissibili dalla data di acquisizione del CUP. Qualora il progetto venga presentato in ATS, le spese saranno ammissibili subordinatamente alla costituzione dell'ATS.

4 Contributo pubblico e intensità

Il contributo massimo concedibile è pari a massimo **1.500.000,00** euro per i tecnopoli che hanno una sede unica principale (Bologna CNR, Bologna Ozzano, Tecnopolo di Parma, Tecnopolo di Piacenza-Casino Mandelli, Tecnopolo di Piacenza – Officine Trasformatori, Tecnopolo di Rimini, Tecnopolo di Reggio Emilia), e massimo di **2.600.000,00** di contributi per i Tecnopoli con sedi diffuse (Tecnopolo di Modena, Tecnopolo di Ferrara, Tecnopolo di Forlì-Cesena, Tecnopolo di Ravenna). E' prevista una maggiorazione di 50.000,00 euro per ciascun progetto che acquisirà il punteggio massimo delle premialità previste nella **SEZIONE A.**

Sono inoltre assegnabili ulteriori **500.000,00 euro** per progetto ai fini di attività dedicate all'efficientamento energetico degli interventi pubblici e il supporto all'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici pubblici e nelle imprese dei progetti candidati per i Tecnopoli con una sede unica.

Sono inoltre assegnabili ulteriori **800.000,00 euro** per progetto ai fini di attività dedicate all'efficientamento energetico degli interventi pubblici e il supporto all'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici pubblici e nelle imprese per i Tecnopoli con una sede diffusa.

Per le spese previste nella Sezione A è fatto divieto di cumulo con altri fondi.

Per le spese previste nella Sezione B e C il contributo di cui al presente bando è cumulabile esclusivamente con altre agevolazioni che non si qualificano come aiuti di stato, fatto salvo il divieto di doppio finanziamento. Il divieto di doppio finanziamento stabilisce che il costo di un intervento non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche di origine comunitaria (compreso il PNRR), anche di diversa natura. La cumulabilità dei finanziamenti comunitari è invece consentita se trattasi di diversi giustificativi riferiti ad un unico progetto/investimento. Al di fuori dell'ambito di applicazione della normativa degli aiuti di stato il cumulo sullo stesso giustificativo di spesa è consentito a condizione che l'altra fonte pubblica di finanziamento non sia di origine comunitaria e che la somma delle agevolazioni non superi il valore complessivo del singolo giustificativo.

Non sono ammesse candidature di interventi già realizzati, già finanziati a valere su altri fondi, avviati prima della candidatura della domanda.

Non sono ammessi progetti compilati solo per la SEZIONE B e C.

La dotazione complessiva è di 22.000.000,00 per la sezione A e di 6.200.000,00 per la sezione B/C.

REGIME DI AIUTI

PER LA SEZIONE A - INFRASTRUTTURE DI RICERCA

I contributi saranno concessi ai sensi e nei limiti di quanto stabilito nel *Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato* pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 26/06/2014.

Laddove il soggetto beneficiario sia di **natura privata**, il contributo si configura come un Aiuto di Stato concesso ai sensi dell'art. 26 del Reg. (UE) 651/2014, ma a condizione che l'accesso all'infrastruttura e ai servizi connessi sia aperto a più utenti e offerto in modo trasparente e non discriminatorio (attività economica). In questo caso il contributo è pari al 50%.

Laddove il progetto sia candidato da un **soggetto pubblico o da un organismo di ricerca** (come definiti art.2 punto 83 del Reg. 651/2014), ed il progetto si caratterizza per finalità di ricerca destinate al mercato per una quota inferiore al 20%, le agevolazioni non costituiscono aiuto di stato e potrà essere riconosciuto un contributo fino al massimo del 80% dell'investimento.

La valutazione dell'assenza o presenza di Aiuto di Stato, potrà essere effettuata in sede di istruttoria a seguito della valutazione congiunta:

- della natura del soggetto proprietario dell'immobile,
- della natura dell'eventuale soggetto concessionario,
- della tipologia di intervento candidato,
- della modalità di messa in disponibilità dell'intervento agli esterni.

Si ricorda che per organismi di ricerca ai sensi dell' Art. 2 punto 83 del Regolamento 651/2014 si intende un «*organismo di ricerca e diffusione della conoscenza*»: *un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.*»

SEZIONE B EFFICIENTAMENTO ENERGETICO -ENERGIE RINNOVABILI

Per questa sezione gli interventi di relativi all'efficientamento energetico e alle fonti rinnovabili sono dedicati solo a SOGGETTI PUBBLICI, non si configurano come aiuti di stato e potrà essere riconosciuto un contributo fino al massimo del 80% dell'investimento. Ai quali

può essere abbinata l’Azione 2.4.1 “Interventi di miglioramento e adeguamento sismico in associazione ad interventi energetici, sono ammissibili quindi interventi finalizzati al miglioramento/adeguamento sismico degli edifici pubblici nei quali si svolge l’attività del soggetto richiedente, a condizione che gli edifici siano classificati come strategici, per le finalità di Protezione Civile, o che 10 possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, individuati rispettivamente nelle classi d’uso IV e III, definite al paragrafo 2.4.2 delle Norme tecniche per le costruzioni. Dette categorie di edifici sono riportate negli Allegati A e B della deliberazione di Giunta regionale n. 1661/2009.

SEZIONE C EFFICIENTAMENTO ENERGETICO -ENERGIE RINNOVABILI

Per questa sezione gli interventi relativi all’efficientamento energetico e alle fonti rinnovabili sono dedicati solo a SOGGETTI PRIVATI e si configurano come aiuti di stato che saranno concessi ai sensi dell’art. 38 dell’art. 41 del Reg. (UE) 651/2014 “Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica” per cui l’intensità di aiuto non supera il 30 % dei costi ammissibili, aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese, e ai sensi dell’art. 41 del Reg. (UE) 651/2014 “Aiuti agli investimenti volti a promuovere le energie rinnovabili”, per cui l’intensità di aiuto non supera il 45 % dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al paragrafo 6, lettere a) o b) e non supera il 30% dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al paragrafo 6, lettera c). L’intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

Per la quota parte di contributo ai SOGGETTI PRIVATI prevista per il miglioramento/adeguamento sismico degli edifici in cui si svolge l’attività del soggetto richiedente ai sensi del “Regime de minimis”, così come disciplinato dal Regolamento (UE) N. 1407/2013.

5 Spese ammissibili:

Il bando finanzia nello specifico:

SEZIONE A: INFRASTRUTTURE DI RICERCA

- a) spese per la progettazione dell’intervento infrastrutturale**
- b) spese per tipologia degli interventi edilizi**
- c) spese per l’acquisto di attrezzature scientifiche, informatiche e telematiche o altre eventuali attrezzature e strumentazioni di utilizzo condiviso**
- d) spese generali**

a) Spese per la progettazione dell’intervento infrastrutturale: sono ammissibili le spese sostenute per la progettazione dell’intervento infrastrutturale, in coerenza e in attuazione del Documento di indirizzo alla progettazione “DIP” o in alternativa al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (allegato alla domanda di partecipazione). Le modalità di identificazione dei soggetti a cui affidare l’attività di progettazione dovranno risultare coerenti con quanto stabilito dalla normativa sugli appalti, inclusa l’eventuale progettazione interna. Sono incluse in questa voce anche le spese per spese tecniche a titolo di esempio Direzione Lavori, sicurezza, collaudo, verificatori, ecc.

b) Spese per tipologia degli interventi edilizi: sono ammesse le spese per

lavori infrastrutturali finalizzati alla manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione, adeguamento delle pertinenze esterne finalizzate a favorire l'accesso all'infrastruttura. Sono ammissibili in questa voce anche le pareti divisorie attrezzate. Tali spese devono essere contenute all'interno del Quadro Economico complessivo approvato, opportunamente dettagliato in relazione alla specifica categoria e tipologia di interventi infrastrutturali.

- c) **Spese per l'acquisto di attrezzature scientifiche e software collegati:** sono ammissibili spese per attrezzature e strumentazioni tecnico-scientifiche, da impiegare per le attività che si realizzano nei laboratori. Eventuali pc e stampanti saranno ammissibili solo se funzionali all'utilizzo delle attrezzature scientifiche. Sono incluse le spese di trasporto, manutenzione e installazione delle attrezzature rendicontate nell'ambito del progetto. Non sono ammissibili i costi per leasing e noleggio di attrezzature, né quelli per l'acquisto di beni usati. Non sono ammissibili spese di formazione per l'utilizzo del software ma solo spese per l'installazione e messa in opera dei programmi. Tutti i beni acquistati devono risultare inventariati presso le sedi in cui si realizza l'intervento al quale sono destinati, oltre ad essere fisicamente collocati in tali sedi. I costi ammissibili al contributo si intendono al netto di bolli, spese bancarie, interessi e ogni altra imposta.
- d) **Spese Generali:** rientrano in questa categoria spese non individuabili con riferimento alle specifiche categoria di spesa sopra definite, ma comunque strumentali alla realizzazione dell'intervento. Tali spese sono da computare forfetariamente nella misura del 7% dei costi diretti ammissibili ai sensi dell'art.54 lett. a) del Regolamento 2021/1060. Al fine di definire l'ammontare delle spese generali ammissibili in ogni rendicontazione, sarà applicata di volta in volta la percentuale sopra indicata sul totale delle spese rendicontate ammesse. In caso di ATS, tale quota spetterà ad ogni partner dell'ATS in misura proporzionale alle spese di volta in volta rendicontate da ognuno.

Le spese generali non richiedono la presentazione di documenti giustificativi in sede di rendicontazione.

SEZIONE B-C EFFICIENTAMENTO ENERGETICO -ENERGIE RINNOVABILI

- a) **Spese per la progettazione dell'intervento di efficientamento energetico – energie rinnovabili,**
- b) **Opere a carattere strutturale, necessarie per conseguire l'obiettivo di miglioramento/adeguamento sismico,**
- c) **spese per efficientamento energetico, energie rinnovabili**
- d) **spese per utilizzo energie rinnovabili.**
- e) **spese generali.**

a) Spese per la progettazione dell'intervento di efficientamento energetico – energie rinnovabili: sono ammissibili le spese per progettazione, direzione lavori, rilievi e indagini, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo e certificazione degli impianti, redazione di diagnosi energetiche, redazione attestati di prestazione energetica, e non già ricomprese nelle spese relative alla progettazione degli interventi che ricadono nella sezione A lettera a);

b) Opere a carattere strutturale, necessarie per conseguire l'obiettivo di miglioramento/adeguamento sismico: ivi inclusi oneri di sicurezza e opere edili

strettamente connesse agli interventi strutturali oggetto di finanziamento. All'interno di dette opere edili possono essere comprese, per questa voce di spesa, eventuali costi relativi alla rimozione e smaltimento di amianto;

b) spese per efficientamento energetico: sono ammesse le spese per la fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere necessarie per la realizzazione del progetto di riqualificazione energetica dell'edificio, ivi inclusi oneri di sicurezza e opere edili strettamente necessarie, non già ricomprese nelle spese per interventi edilizi che ricadono nella sezione A lettera b);

c) spese per utilizzo energie rinnovabili: sono ammesse le spese per la fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti necessari alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, ivi inclusi oneri di sicurezza e opere edili strettamente necessarie;

d) spese generali: rientrano in questa categoria spese non individuabili con riferimento alle specifiche categoria di spesa sopra definite, ma comunque strumentali alla realizzazione dell'intervento. Tali spese sono da computare forfetariamente nella misura del 7% dei costi diretti ammissibili ai sensi dell'art.54 lett. a) del Regolamento 2021/1060. Al fine di definire l'ammontare delle spese generali ammissibili in ogni rendicontazione, sarà applicata di volta in volta la percentuale sopra indicata sul totale delle spese rendicontate ammesse. In caso di ATS, tale quota spetterà ad ogni partner dell'ATS in misura proporzionale alle spese di volta in volta rendicontate da ognuno.

Le spese generali non richiedono la presentazione di documenti giustificativi in sede di rendicontazione.

6 Spese non ammissibili

Non sono ammesse tutte le spese che non rispettano le specifiche condizioni indicate dal bando. Sono da considerarsi non ammissibili in generale tutte le spese non conformi alla normativa europea e nazionale in materia di Fondi comunitari e alle altre norme comunitarie, nazionali e regionali pertinenti.

Non sono ammesse spese fatturate tra i componenti dell'ATS o da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza, fatto salvo il caso di spese fatturate da consorzi classificati come organismi di ricerca ai sensi della vigente normativa europea, comunque al di fuori di rapporti di controllo e collegamento.

Non è ammissibile alcun costo legato a spese di personale, consulenze (che non rientrino nelle spese di progettazione), comunicazione, partecipazione ad eventi, formazione, arredi.

Non sono comunque ammissibili i seguenti costi:

- Tasse indirette, inclusa l'IVA se recuperabile;
- Interessi debitori;
- Assicurazioni per perdite o oneri futuri;
- Costi già dichiarati, sostenuti o rimborsati su altri progetti finanziati con fondi pubblici;

- Costi relativi a rendite da capitale;
- Debiti e commissioni su debiti.

7 Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo

Le domande di contributo dovranno essere trasmesse alla Regione **dalle ore 16.00 del giorno 15 settembre 2023 alle ore 16.00 del giorno 31 ottobre 2023.**

Le domande di contributo dovranno essere compilate, validate ed inviate alla Regione esclusivamente per via telematica, tramite l'applicazione web "SFINGE 2020", le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili sul sito internet della Regione al seguente indirizzo: <http://fesr.regione.emilia-romagna.it>, nella sezione dedicata al bando. Non saranno ammesse domande presentate con altre modalità.

Per l'accesso all'applicativo SFINGE dovranno essere utilizzati il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CSN) del rappresentante legale o della persona da questi delegata alla compilazione, validazione e trasmissione della domanda di contributo. Le linee guida per la compilazione, validazione e trasmissione on-line della domanda saranno rese disponibili tramite pubblicazione delle stesse sul sito internet sopra indicato.

La domanda di contributo e i suoi allegati possono essere presentati:

- dal legale rappresentante del mandatario;

oppure

- da un altro soggetto al quale è conferito dal rappresentante legale del soggetto mandatario, con procura, o una delega di firma, un mandato con rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione e la presentazione della domanda nonché per tutti gli atti e le comunicazioni conseguenti inerenti all'inoltro della stessa. La procura deve essere sottoscritta, digitalmente, dal rappresentante legale del soggetto richiedente e deve essere controfirmata, digitalmente, dal soggetto delegato per accettazione dell'incarico.

Non saranno ammesse domande presentate da soggetto diverso da quelli suindicati.

La domanda di contributo sarà resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è quindi soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

Per la SEZIONE A: INFRASTRUTTURE DI RICERCA

Alla domanda di contributo dovranno essere allegati:

1. documento di indirizzo alla progettazione "DIP" o in alternativa il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica o qualora in proponente ne sia in possesso livelli superiori di progettazione, accompagnato dall'elenco delle attrezzature e dalla descrizione delle finalità dell'intervento;
2. accordo alla candidatura dei progetti del Tecnopolo, sottoscritto da tutti i soggetti interessati;
3. Descrizione del progetto inclusivo del programma di attività:
 - per la promozione dell'infrastruttura al fine di favorire l'accesso alle strumentazioni da parte delle imprese;

- per evidenziare le ricadute delle attività di ricerca sulle imprese;
- 4. scheda progetto da pubblicare ai sensi dell'art. 27, comma 1 del D. Lgs n. 33/2013 secondo il modello allegato al presente bando;
- 5. la carta dei principi di responsabilità sociale, firmata digitalmente o in forma autografa secondo il modello allegato al presente bando, solo per i proponenti come soggetti di diritto privato;
- 6. documento attestante il titolo di disponibilità del bene;
- 7. procura speciale o delega, per i soggetti privati è disponibile un fac-simile. La procura andrà sottoscritta, digitalmente dal rappresentante legale del soggetto richiedente e dal soggetto delegato. La procura o delega è necessaria solo se la domanda è presentata da persona diversa dal legale rappresentante. Nella stessa procura andrà indicato le eventuali successive attività che potrà sottoscrivere il delegato, a titolo di esempio firma della convenzione, delle rendicontazioni, ecc;
- 8. modulistica di candidatura da compilare su Sfinge 2020.
- 9. Dichiarazione attestante l'organismo di ricerca

Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del proponente, in caso di firma da un soggetto diverso dal legale rappresentante dovrà essere allegata la procura o l'atto di delega.

Il fac-simile degli allegati saranno disponibili sul sito <http://fesr.regione.emilia-romagna.it/>

Gli allegati dovranno essere firmati digitalmente con una delle modalità previste dall'art.65 del D.lgs 82/2005 oppure in forma autografa (in quest'ultimo caso occorre allegare anche un documento di riconoscimento).

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <http://www.agid.gov.it/agendadigitale/infrastrutturearchitetture/firme-elettroniche>).

Attualmente sono ammesse le firme CadES (file con estensione p7m) e PadES (file con estensione pdf).

I richiedenti sono tenuti, al momento della presentazione della domanda, al pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00. Poiché la domanda viene trasmessa per via informatica tramite il sistema web SFINGE, al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento della suddetta imposta i richiedenti, potranno in alternativa:

- acquistare una marca da bollo di importo pari a € 16,00, indicare nella domanda di contributo la data di emissione della marca da bollo, il numero identificativo della marca da bollo e conservare la marca da bollo e mostrare la stessa, in fase di controllo, ai funzionari regionali preposti alle verifiche in loco;

oppure

- effettuare il pagamento telematico della marca da bollo di importo pari a € 16,00 al momento della compilazione della domanda attraverso SFINGE; in questo caso il sistema riporterà automaticamente gli estremi del pagamento, numero identificativo e data, nella domanda di contributo;

Qualora il soggetto richiedente sia esente dal pagamento dell'imposta di bollo dovrà specificarlo nella domanda di contributo, indicando i riferimenti normativi che giustificano tale esenzione.

In aggiunta ai sopracitati documenti per i SOGGETTI PUBBLICI e PRIVATI che candidano un intervento nella **SEZIONE B - C EFFICIENTAMENTO ENERGETICO -ENERGIE RINNOVABILI** andrà presentata la seguente documentazione:

- a. documento di indirizzo alla progettazione "DIP" o in alternativa il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica o qualora in proponente ne sia in possesso livelli superiori di progettazione, accompagnato dall'elenco delle attrezzature e dalla descrizione delle finalità dell'intervento;
- b. diagnosi energetica, firmata e timbrata da tecnico abilitato all'esercizio della professione, redatta ai sensi della norma UNI 16247;
- c. planimetria generale ed elaborati grafici quotati, firmati e timbrati da tecnico abilitato, necessari per permettere la localizzazione dell'intervento, le porzioni di edificio e le aree sulle quali si interviene, le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare;
- d. schema di relazione tecnica del progetto energetico e sismico;
- e. computo metrico estimativo con la descrizione dettagliata di tutte le lavorazioni, le forniture, le opere necessarie per la realizzazione degli interventi per i quali si chiede il contributo;
- f. Attestazione di Prestazione Energetica (APE) ex ante per i casi previsti dalla D.G.R. n. 1275/2015 e ss.mm. "Approvazione delle disposizioni regionali in materia di Attestazione della Prestazione Energetica degli edifici - Certificazione energetica - (art. 25-ter L.R. n. 26/2004 e ss.mm.),
- g. simulazione dell'APE ex post redatto sulla base della relazione di calcolo post-intervento richiamata alla precedente lett.c) includendo anche i servizi non presenti nella situazione ex ante. Nel caso di plessi di edifici per i quali sia tecnicamente impossibile redigere un unico attestato simulato per tutti gli edifici del plesso, fornire un attestato simulato per ogni edificio del plesso.

8 Procedura di selezione delle domande e valutazione dei progetti

I progetti presentati a valere su ciascun Tecnopolo verranno valutati in ordine di arrivo e si procederà di pari passo con la procedura di concessione e di impegno. L'iter del procedimento istruttorio di selezione delle domande si articola, in particolare, nelle

seguenti fasi:

- istruttoria di ammissibilità formale delle domande di contributo;
- istruttoria di ammissibilità sostanziale dei progetti, valutazione di merito con relativa attribuzione del punteggio e determinazione del contributo.

L'iter del procedimento istruttorio sarà concluso entro 90 giorni decorrenti dalla data di chiusura dei termini di presentazione del progetto.

Il suddetto termine è da considerarsi interrotto qualora sia necessario chiedere integrazioni documentali (possibile solo per la documentazione non richiesta a pena di inammissibilità) e/o chiarimenti relativi ai documenti presentati e decorre nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione o dei chiarimenti richiesti. Le integrazioni eventualmente richieste dovranno pervenire entro 6 giorni lavorativi.

L'istruttoria delle domande di contributo dal punto di vista dell'ammissibilità formale verrà svolta dall'Area Ricerca e Innovazione del Settore Attrattività, Internazionalizzazione, Ricerca della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese, eventualmente supportato da altri soggetti interni e/o esterni.

L'istruttoria di **ammissibilità formale** viene effettuata al fine di verificare:

- il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda;
- la correttezza e completezza della domanda, con particolare riferimento agli allegati richiesti a pena di inammissibilità;
- il possesso, in capo al proponente, dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti nel presente bando.

Nello specifico verranno utilizzati i seguenti criteri di ammissibilità formale, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 29 settembre 2022 e suoi successivi aggiornamenti:

- Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative.
- Correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della domanda di finanziamento (rispetto dei tempi).
- Completezza della domanda di finanziamento.
- Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla presente procedura di attivazione, dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile e dall'ambito di applicazione del FESR.
- Conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti e di aiuti di stato nonché specifiche dei fondi SIE.
- Conformità al diritto applicabile, nel caso di progetti avviati prima della presentazione della domanda di finanziamento.

Le domande presentate **non saranno considerate ammissibili** e, pertanto, saranno escluse dalla fase di istruttoria di ammissibilità sostanziale e valutazione di merito, nel caso in cui:

- siano trasmesse con modalità differenti dalla specifica applicazione web messa a disposizione (Sfinge);
- siano inviate prima o oltre il termine di presentazione previsto dal bando;
- siano trasmesse da soggetto diverso dal rappresentante legale e non dotato di apposita procura speciale;
- difettino di uno dei requisiti soggettivi di ammissibilità formale previsti nel presente bando;
- siano prive degli allegati obbligatori
- mancanti della Sezione A e compilate solo per la Sezione B o C

Solo i progetti relativi alle domande che superano la fase istruttoria di ammissibilità formale, con un giudizio di ammissibilità, saranno valutati sotto il profilo dell'ammissibilità sostanziale e di merito secondo i criteri di valutazione e relativi punteggi riportati di seguito.

L'istruttoria di ammissibilità sostanziale e la valutazione di merito dei progetti sarà svolta dal Nucleo di valutazione, nominato dal Direttore della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa.

Nucleo di valutazione procederà all'istruttoria di ammissibilità sostanziale e alla valutazione di merito sulla base dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 29 settembre 2022 e suoi successivi aggiornamenti, per l'azione di cui al presente bando.

SEZIONE A: INFRASTRUTTURA DI RICERCA

L'istruttoria di ammissibilità sostanziale verrà effettuata attraverso i seguenti criteri:

- Coerenza con strategia, contenuti ed obiettivo specifico del Programma Regionale
- Coerenza con le priorità della Smart Specialization Strategy 2021-2027, con la Relazione di autovalutazione per il soddisfacimento dei criteri relativi alla condizione abilitante 1 "Good governance of national or regional smart specialisation strategy" e con la Data Valley Bene Comune – Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna 2022-2025
- Presenza di un programma di attività:
- per la promozione dell'infrastruttura al fine di favorire l'accesso alle strumentazioni da parte delle imprese
- per evidenziare le ricadute delle attività di ricerca sulle imprese
- Coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione in conformità con quanto previsto dall'art. 73, comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2021/1060
- Rispetto del principio del DNSH
- Esistenza della Valutazione dell'Impatto Ambientale o procedura di screening nel caso in cui le operazioni rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio
- Garanzia di immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture realizzate dal proponente

Solo le operazioni che superano la fase di istruttoria di ammissibilità sostanziale accedono alla fase successiva di valutazione di merito.

La **valutazione di merito** sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

1. Qualità tecnica e completezza del progetto in termini di definizione degli obiettivi e capacità di posizionamento delle infrastrutture in un contesto regionale, nazionale ed europeo.
2. Contributo dell'infrastruttura allo sviluppo dell'ecosistema regionale della ricerca ed innovazione
3. Qualità economico-finanziaria del progetto in termini di economicità della proposta (rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi) e di sostenibilità finanziaria (disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti)
4. Ricadute dell'operazione proposta sul potenziamento della capacità di ricerca, tecnologica e di innovazione degli ambiti prioritari della S3

Criterio	Punteggio Minimo	Punteggio Massimo
Qualità tecnica e completezza del progetto in termini di definizione degli obiettivi e capacità di	10	30

posizionamento delle infrastrutture in un contesto regionale, nazionale ed europeo.		
Contributo dell'infrastruttura allo sviluppo dell'ecosistema regionale della ricerca ed innovazione	10	30
Qualità economico-finanziaria del progetto in termini di economicità della proposta (rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi) e di sostenibilità finanziaria (disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti)	3	15
Ricadute dell'operazione proposta sul potenziamento della capacità di ricerca, tecnologica e di innovazione degli ambiti prioritari della S3	7	25

Saranno ammissibili al finanziamento i progetti che otterranno complessivamente un punteggio **pari a 30**.

Ai progetti che hanno superato la valutazione di merito potranno essere attribuiti punteggi aggiuntivi sulla base dei seguenti criteri di premialità:

Criterio	Punteggio Aggiuntivo
Ricadute occupazionali connesse alle attività di ricerca previste	Max 1 punto
Capacità di generare attività di ricerca che contribuiscano alla lotta al cambiamento climatico (sia mitigazione che adattamento)	max 2

Collegamento dell'infrastruttura a reti di ricerca di interesse nazionale ed internazionale	Max 2
---	-------

Ai progetti che raggiungono almeno 4 punti aggiuntivi verrà assegnato una maggiorazione di 50.000,00 che verrà liquidata solo in sede di saldo ad avvenuta verifica dell'effettivo rispetto delle premialità sopracitate.

SEZIONE B: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E UTILIZZO DI ENERGIE RINNOVABILI – SOGGETTI PUBBLICI

La valutazione di **ammissibilità sostanziale** delle domande viene effettuata al fine di verificare i seguenti aspetti:

- la coerenza del progetto con la strategia, i contenuti e gli obiettivi specifici del programma regionale FESR 2021/2027;
- la coerenza con le strategie regionali in campo energetico contenute negli strumenti di pianificazione settoriale vigenti, quali ad es.: il Piano Energetico Regionale e relativo piano triennale di attuazione, Piano regionale Integrato per la Qualità dell'Aria, Programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico;
- Diagnosi energetica da cui desumere gli obiettivi che verranno conseguiti con l'intervento oggetto del finanziamento (corredato per gli edifici, da Attestazione di Prestazione Energetica - APE ex-ante e simulazione dell'APE ex-post, per i casi previsti dalla D.G.R. n. 1275/2015 e ss.mm. "Approvazione delle disposizioni regionali in materia di Attestazione della Prestazione Energetica degli edifici - Certificazione energetica - (art. 25-ter L.R. n. 26/2004 e ss.mm.),
- la coerenza del progetto presentato con le categorie di operazione associate alla procedura di Attuazione in conformità con quanto previsto dall'art. 73, comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2021/1060;
- l'esistenza della "Valutazione di Impatto Ambientale" o "Procedura di Screening" nel caso in cui le operazioni rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- la coerenza con la direttiva (UE) 2018/2001 e con i criteri di efficienza di cui alla pertinente nota dell'Allegato I RDC (solo per impianti a biomassa, in particolare nelle aree montane);
- la garanzia di immunizzazione degli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture;
- il rispetto del principio del DNSH.

Inoltre, nel caso in cui il progetto preveda interventi di miglioramento/adeguamento sismico verranno valutati anche i seguenti aspetti:

- che gli edifici pubblici sui quali si interviene siano individuati come strategici o rilevanti dal sistema di protezione civile;
- l'integrazione con interventi di efficientamento energetico ed utilizzo di energie rinnovabili;
- la coerenza con la Strategia regionale unitaria per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

La valutazione di merito dei progetti sarà svolta tenendo conto dei seguenti parametri:

QUALITÀ TECNICA DEL PROGETTO (MAX 30 punti), in termini di:

- definizione degli obiettivi;
- qualità della metodologia e delle procedure di attuazione dell'intervento;
- qualità dei materiali utilizzati e delle prestazioni ambientali dell'intervento.
- Livello di miglioramento/adequamento sismico raggiunto

CAPACITA' DELLA PROPOSTA DI CONTRIBUIRE A (MAX 60 punti):

- riduzione dell'emissione di gas serra;
- minimizzazione degli impatti ambientali correlati alla realizzazione e all'adequamento di impianti di produzione e distribuzione di energia;
- utilizzo di fonti rinnovabili;
- riduzione dei consumi energetici.

QUALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DEL PROGETTO (Max 10 punti) in termini di:

- economicità della proposta data dal rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
- Sostenibilità finanziaria relativa alla disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti.

Ai fini dell'ammissione al finanziamento i progetti proposti:

- dovranno essere coerenti con i parametri utilizzati per la valutazione di ammissibilità sostanziale;
- con riferimento ai criteri di valutazione dovranno ottenere un punteggio pari ad almeno 50 punti su 100.

Ai progetti che hanno superato la valutazione di merito potranno essere attribuiti punteggi aggiuntivi sulla base della seguente tabella:

Criterio	Punteggio Aggiuntivo
Interventi inseriti nei PAESC approvati	N/A
Edifici a maggiore consumo e maggiore potenziale di risparmio energetico	max 1 punti
Interventi per edifici che raggiungono prestazioni energetiche ad energia quasi zero (nZEB), ed utilizzo di tecnologie innovative e di materiali sostenibili e da recupero con riduzione della produzione di rifiuti	max 4 punti
Utilizzo di materiali dotati di certificazioni ambientali di prodotto e di materiali riciclati nell'ottica di economia circolare	max 2 punti

Presenza di un sistema di gestione dell'energia conforme alle norme ISO 50001	max 2 punti
Esistenza di sistemi avanzati di misura dei consumi energetici/Introduzione di interventi di domotica, automazione e regolazione e gestione intelligente degli impianti	max 1 punto

SEZIONE C: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E UTILIZZO DI ENERGIE RINNOVABILI - SOGGETTI PRIVATI

La valutazione di **ammissibilità sostanziale** delle domande viene effettuata al fine di verificare i seguenti aspetti:

- la coerenza del progetto con la strategia, i contenuti e gli obiettivi specifici del programma regionale FESR 2021/2027;
- la coerenza con le strategie regionali in campo energetico contenute negli strumenti di pianificazione settoriale vigenti, quali ad es.: il Piano Energetico Regionale e relativo piano triennale di attuazione, Piano Integrato per la Qualità dell'Aria, Programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico;
- la presenza della diagnosi energetica corredata, per gli edifici, da Attestazione di prestazione energetica (APE) ex ante e simulazione dell'APE ex post, dai quali desumere gli obiettivi in termini di risparmio energetico e riduzione delle emissioni di gas serra che verranno conseguiti con l'intervento oggetto del finanziamento;
- la coerenza del progetto presentato con le categorie di operazione associate alla procedura di Attuazione in conformità con quanto previsto dall'art. 73, comma 2, lett. g) del Regolamento 1060/2021;
- l'esistenza della "Valutazione di Impatto Ambientale" o "procedura di screening" nel caso in cui le operazioni rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- la coerenza con la direttiva (UE) 2018/2001 e con i criteri di efficienza di cui alla pertinente nota dell'Allegato I RDC (solo per impianti a biomassa, in particolare nelle aree montane);
- la garanzia di immunizzazione degli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture;
- Il rispetto del principio del DNSH.

Inoltre, nel caso in cui il progetto preveda interventi di miglioramento/adequamento sismico verranno valutati anche i seguenti aspetti:

- che gli edifici pubblici sui quali si interviene siano individuati come strategici o rilevanti dal sistema di protezione civile;
- l'integrazione con interventi di efficientamento energetico ed utilizzo di energie rinnovabili;
- la coerenza con la Strategia regionale unitaria per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

La **valutazione di merito** dei progetti sarà svolta tenendo conto dei seguenti parametri:

QUALITÀ TECNICA DEL PROGETTO (MAX 30 punti), in termini di:

- definizione degli obiettivi;
- qualità della metodologia e delle procedure di attuazione dell'intervento;
- qualità dei materiali utilizzati e delle prestazioni ambientali dell'intervento.
- Livello di miglioramento/adeguamento sismico raggiunto

CAPACITA' DELLA PROPOSTA DI CONTRIBUIRE A (MAX 60 punti):

- riduzione dell'emissione di gas serra;
- minimizzazione degli impatti ambientali correlati alla realizzazione e all'adeguamento di impianti di produzione e distribuzione di energia;
- riduzione dei consumi energetici;
- utilizzo di fonti rinnovabili.

QUALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DEL PROGETTO (Max 10 punti) in termini di:

- economicità della proposta data dal rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
- sostenibilità finanziaria relativa alla disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti.

Ai fini dell'ammissione al finanziamento i progetti proposti:

- dovranno essere coerenti con i parametri utilizzati per la valutazione di ammissibilità sostanziale;
- con riferimento ai criteri di valutazione dovranno ottenere un punteggio pari ad almeno 50 punti su 100.

Ai progetti che hanno superato la valutazione di merito potranno essere attribuiti punteggi aggiuntivi sulla base della seguente tabella:

Criterio	Punteggio Aggiuntivo
se il progetto candidato: - porti a conseguire, in media, una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante; oppure - corrisponda ad una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione, dell'8 maggio 2019, sulla ristrutturazione degli edifici (GU L 127 del 16.5.2019). Per ristrutturazione di livello medio, sulla base della definizione fornita dall'EU Building Stock Observatory (Osservatorio europeo del parco immobiliare), si intende una ristrutturazione che porti ad un risparmio di energia primaria variabile tra il 30% e il 60%;	max 4 punti

il soggetto richiedente, in assenza di un obbligo di legge, abbia nominato volontariamente una figura quale Energy manager o Esperto di Gestione di Energia oppure sia in possesso, per il sito produttivo oggetto di domanda, di certificazione ISO 50001;	max 2 punti
Utilizzo di materiali dotati di certificazioni ambientali di prodotto e di materiali riciclati nell'ottica di economia circolare	max 2 punti
Conseguimento da parte dell'impresa proponente del "rating di legalità" (ottenuto ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014) *	max 2 punti

Il Nucleo di Valutazione provvederà alla determinazione sia del punteggio sia delle spese da ammettere a contributo, e potrà anche prescrivere modifiche al progetto e alle risorse previste. I progetti ritenuti ammissibili secondo i criteri sopra indicati andranno a comporre una graduatoria. I progetti saranno finanziati in ordine di punteggio.

In caso di esito positivo dell'istruttoria di ammissibilità sostanziale e della valutazione di merito, le domande verranno formalmente approvate, come meglio dettagliato nel successivo paragrafo 9.

Al termine del progetto, in sede di rendicontazione finale, il Nucleo di Valutazione procederà alla valutazione dei progetti realizzati al fine di verificare la completa ed adeguata realizzazione del progetto e di confermare il rispetto delle premialità presentate.

9 Provvedimenti amministrativi: elenco delle domande ammissibili ed esclusioni

Il Responsabile del procedimento provvede

- a seguito dell'istruttoria formale delle domande di contributo:

- a trasmettere l'elenco delle domande ammissibili al nucleo di valutazione
- a adottare l'elenco delle domande risultate non ammissibili con l'indicazione delle relative motivazioni;

- a seguito dell'istruttoria di ammissibilità sostanziale e della valutazione di merito effettuate dal nucleo di valutazione e tenendo conto delle proposte avanzate da quest'ultimo, a adottare i provvedimenti amministrativi:

- che approvano l'elenco delle domande ammissibili a finanziamento, e che concedono i relativi contributi;
- che approvano l'elenco delle domande risultate non ammissibili con l'indicazione delle relative motivazioni.

Prima dell'adozione del provvedimento che dichiara la non ammissibilità delle domande verrà notificato ai proponenti un preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990 e ss. mm. e ii. contenente le motivazioni che giustificano il rigetto. Entro il termine

perentorio di 10 giorni decorrenti dal ricevimento del preavviso di rigetto il richiedente ha la facoltà di presentare al Settore regionale competente memorie e/o opposizioni scritte, adeguatamente motivate e argomentate ed eventualmente corredate da documenti, che saranno valutate ai fini della decisione finale. Trascorsi 10 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto, in assenza di motivate osservazioni e/o controdeduzioni scritte o nel caso in cui le osservazioni e/o controdeduzioni prodotte non siano idonee a riformulare la decisione, il Responsabile del Settore Attrattività, Internazionalizzazione, Ricerca o il soggetto da lui delegato procederà all'adozione del provvedimento di non ammissibilità e conseguente non finanziabilità della domanda.

In questa fase, nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare alla realizzazione del progetto ammesso, è tenuto ad inviare tempestivamente una dichiarazione di rinuncia, tramite PEC trasmessa al seguente indirizzo: ricercainnovazione@postacert.regione.emilia-romagna.it.

I soggetti proponenti di progetti destinatari di contributo dovranno procedere entro 60 giorni dalla data di comunicazione di approvazione del progetto alla costituzione dell'ATS. La concessione e impegno delle risorse destinate ai progetti può avvenire solo a fronte della trasmissione dell'atto costitutivo di ats sottoscritto e registrato.

Ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione verrà verificato:

- che il soggetto richiedente tenuto al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi abbia una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL. Qualora tale condizione non dovesse essere riscontrata, la Regione sospenderà la concessione del contributo per consentire la regolarizzazione della posizione;

- che i soci o coloro che ricoprono un incarico all'interno delle imprese non siano destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (INFORMAZIONE ANTIMAFIA). A tal fine verrà richiesto di comunicare i familiari conviventi.

Successivamente all'atto di concessione, i beneficiari (sia in forma singola che in ATS) dovranno procedere alla conferma dell'accettazione del contributo attraverso la stipula della convenzione. Nel caso di Ats la sottoscrizione avverrà tra il mandatario dell'ATS e la Regione Emilia-Romagna.

La Convenzione riporterà il riferimento alla proposta progettuale approvata ed il rispettivo piano finanziario approvato. La Convenzione dovrà essere sottoscritta mediante firma digitale, la data di sottoscrizione sarà quella in cui verrà apposta la firma della Regione, che firmerà per ultima.

I provvedimenti adottati saranno pubblicati sul sito <http://fesr.regione.emilia-romagna.it/> e trasmessi attraverso l'applicativo Sfinge.

10 Rendicontazione delle spese e anticipazione

E' facoltà del soggetto pubblico beneficiario chiedere un'anticipazione del 30% del contributo nei limiti dell'impegno di spesa assunto dalla Regione nella prima annualità (2024), sulla base delle risorse disponibili a bilancio, ed a presentazione di formale istanza di pagamento corredata dalla documentazione da cui si evince l'assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante pari almeno all'importo richiesto, ovvero dalla determina di

aggiudicazione dei lavori all'operatore economico individuato mediante le rispettive procedure di gara, ai sensi del Codice dei contratti pubblici vigente.

I beneficiari di natura privata potranno richiedere un'anticipazione massima del 30% del contributo nei limiti dell'impegno di spesa assunto dalla Regione nella prima annualità (2024) a fronte di presentazione di apposita fidejussione.

Ulteriori specifiche sulle modalità di richiesta dell'anticipazione saranno riportate nel manuale "Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione" che sarà adottato con proprio atto dal Dirigente dell'Area Liquidazione dei Programmi per lo Sviluppo Economico e Supporto all'Autorità di Gestione FESR.

Il rimborso del contributo avviene tramite rendicontazione. Il beneficiario dovrà, al fine di ottenere la liquidazione effettiva dell'agevolazione concessa, inviare una apposita rendicontazione corredata dalla relativa documentazione di spesa. La rendicontazione delle spese è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con le responsabilità anche penali di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

A seguito dell'istruttoria della documentazione di spesa si provvederà:

- a determinare, in base alle regole definite nel presente bando e nel manuale di rendicontazione, la spesa rendicontata ammissibile a finanziamento;
- a quantificare e liquidare l'importo del contributo dovuto, tenuto conto della percentuale richiesta e della quota di contributo eventualmente già versata a titolo di anticipazione da scalare a fronte della rendicontazione delle spese sostenute alla prima scadenza utile.

10.1 Modalità e termini della rendicontazione delle spese

La rendicontazione delle spese, completa della documentazione amministrativa, contabile e di progetto, dovrà essere compilata e trasmessa esclusivamente per via telematica, tramite l'applicativo web SFINGE, le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili sul sito internet della Regione al seguente indirizzo, <http://fesr.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione dedicata al bando. Non saranno ammesse rendicontazioni delle spese presentate con altre modalità.

Le istruzioni dettagliate relative alle modalità di rendicontazione delle spese sostenute e delle attività realizzate nonché ai contenuti delle domande di pagamento saranno riportate nel manuale "Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione" (di seguito "Manuale") che sarà reso disponibile sul sito internet della Regione al seguente indirizzo, <http://fesr.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione dedicata al bando.

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare alla realizzazione del progetto ammesso, è tenuto ad inviare tempestivamente una dichiarazione di rinuncia, di norma tramite l'applicativo web SFINGE oppure tramite PEC trasmessa al seguente indirizzo: liquidazioneprogrammi@postacert.regione.emilia-romagna.it.

La rendicontazione delle spese dovrà essere inviata, per stati di avanzamento annuali e secondo le modalità che saranno definite nel "Manuale", entro il termine dell'ultimo giorno del semestre del periodo di riferimento, salvo proroga autorizzata. La presentazione della rendicontazione a saldo avverrà entro i **2 mesi successivi** alla conclusione completamente

del progetto, previo pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto e l'ottenimento di tutte le certificazioni necessarie per la conclusione dell'intervento e la messa in operatività dell'infrastruttura-

10.2 Contenuti della rendicontazione delle spese

Nella rendicontazione dovranno essere rappresentate le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento. Alla rendicontazione delle spese devono essere allegati la documentazione e le informazioni richieste nei modelli predisposti e resi disponibili sull'applicativo web Sfinge nonché dettagliati nel "Manuale". La documentazione minima che dovrà essere allegata alla rendicontazione dovrà comprendere:

- documentazione contabile: tutte le spese inerenti al progetto approvato dovranno essere corredate dalla documentazione contabile che ne comprovi la correttezza e la rispondenza ai criteri di ammissibilità. Tale documentazione è costituita dai giustificativi di spesa (fatture elettroniche, in formato xml) e dalle quietanze di pagamento (contabili di bonifico accompagnate dagli estratti conto, mandati di pagamento quietanzati);
- documentazione amministrativa, per la verifica dei requisiti necessari alla liquidazione del contributo (avvisi, bandi, preventivi, ecc.);
- documentazione di progetto, riferita a tutte le attività realizzate, che ne comprovi l'effettivo svolgimento secondo le modalità e le tempistiche previste dal bando e dal "manuale di Istruzioni per la rendicontazione" (es. foto del cartellone di cantiere, varianti in corso d'opera, check list di autovalutazione sulle procedure di affidamento, attestazione di fine lavori, Cre/Collauda).

Tutti i documenti giustificativi di spesa che formano oggetto di rendicontazione devono riportare il CUP e il nome del progetto, eccetto quelli riferiti al personale dipendente per il quale il CUP viene indicato nell'ordine di servizio o atto equivalente.

La Regione inoltre potrà richiedere ulteriore documentazione per verificare la conformità della realizzazione del progetto a quanto previsto nel bando e quanto approvato dal nucleo di valutazione.

Requisiti di ammissibilità delle spese

Ai fini dell'ammissibilità della spesa, le fatture o documenti di equivalente valore probatorio, intestate al beneficiario dovranno riportare una descrizione completa dei beni o servizi acquisiti nonché dei lavori eseguiti con il riferimento al contratto o all'ordine di acquisto ed essere chiaramente riconducibili alle voci di costo del progetto approvato. I pagamenti dovranno riportare il CUP e gli estremi della fattura.

Inoltre, nel rispetto dei seguenti principi generali, la spesa deve essere:

- a. pertinente e riconducibile al progetto approvato dal Nucleo di Valutazione, così come eventualmente modificato a seguito di variazione approvata;
- b. effettivamente sostenuta dal beneficiario, ovvero pagata e quietanzata con modalità tracciabili e verificabili;
- c. sostenuta nel periodo di eleggibilità delle spese che va dalla candidatura del progetto (per i progetti candidati da singoli, mentre per i soggetti in raggruppamento è subordinata alla data di costituzione dell'ATS) fino ai due mesi;

- d. contabilizzata in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili;
- e. riferita a fatture, note di addebito o altri documenti contabili equivalenti fiscalmente validi;
- f. contabilizzata in uno o più conti correnti intestati al richiedente.

Nel rispetto degli obblighi di tracciabilità ai sensi del presente bando, sono ammissibili solo ed esclusivamente i pagamenti effettuati con le modalità elencate:

Bonifico bancario (anche tramite home banking) presentando in fase di rendicontazione:

- Contabile di bonifico singola o mandato di pagamento in cui sia visibile:
 - intestatario del conto corrente;
 - riferimento alla fattura pagata (numero, data e fornitore);
 - numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.);
 - importo pagato (deve coincidere con l'importo della fattura a meno di commissioni);
 - data e valuta dell'operazione;
 - CUP assegnato al progetto.
- Estratto conto bancario o quietanza di pagamento in cui sia visibile:
 - l'intestatario del conto corrente;
 - importo pagato;
 - data valuta e data operazione;
 - la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;
- D.SAN riguardante il pagamento tramite F24 quietanzato nel caso di pagamento delle ritenute d'acconto, nel caso di pagamento delle ritenute d'acconto.

Ricevuta bancaria (RI.BA) presentando in fase di rendicontazione:

- Ricevuta bancaria in cui sia visibile:
 - intestatario del conto corrente;
 - causale dell'operazione con riferimento alla fattura pagata (numero, data e fornitore);
 - numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.);
 - importo pagato (deve coincidere con l'importo della fattura);
 - data valuta e data operazione;
 - CUP assegnato al progetto.
- Estratto conto bancario in cui sia visibile:
 - intestatario del conto corrente;
 - causale dell'operazione con riferimento alla fattura pagata (numero, data e fornitore);

- importo pagato;
- data valuta e data operazione

Carta di credito / debito Aziendale, presentando in fase di rendicontazione:

- Estratto conto bancario in cui sia visibile:
 - l'intestatario del conto corrente;
 - l'avvenuto addebito dell'importo complessivo delle operazioni eseguite con la carta di credito aziendale;
- Estratto conto della carta di credito/debito aziendale in cui sia visibile:
 - l'intestatario della carta di credito aziendale;
 - le ultime 4 cifre della carta di credito aziendale;
 - l'importo pagato con indicazione del fornitore e data operazione (deve coincidere con l'importo della fattura);
 - l'importo complessivo addebitato nel mese (deve coincidere con l'addebito in conto corrente);
- Ricevuta del pagamento effettuato con carta di credito/debito in cui sia visibile:
 - il fornitore;
 - l'importo pagato (deve coincidere con l'importo della fattura);
 - la data operazione;
 - le ultime 4 cifre della carta di credito aziendale;
- Scontrino emesso solo nel caso in cui all'atto del pagamento viene emesso uno scontrino e la fattura viene prodotta successivamente;
- Autodichiarazione del beneficiario del contributo che attesti la pertinenza della spesa sostenuta con la carta di credito/debito aziendale con il progetto e riporti il CUP di progetto a cui fanno riferimento le spese sostenute.

I pagamenti tramite il sistema Pago PA sono ammissibili allegando in sede di rendicontazione, a comprova del pagamento e della quietanza, la richiesta del pagamento da parte del creditore pubblico provvista degli elementi di tracciabilità che riconducano al progetto co-finanziato.

Si ricorda che tutti i pagamenti tramite bonifico, mandato o R.I.BA singoli dovranno essere disposti inserendo nella causale di pagamento, al momento dello stesso, il CUP (codice unico di progetto) identificativo del contributo assegnato. Su eventuali pagamenti effettuati prima della comunicazione della concessione del contributo.

Sono esclusi e non ammessi tutti i pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle elencate nella tabella sopra riportata (es. denaro in contante, assegni).

TRACCIABILITA'

Non sono ammessi pagamenti cumulativi per ragioni di tracciabilità. Con la locuzione "pagamenti cumulativi" si intendono pagamenti disposti a favore di più creditori diversi per fatture non interamente riconducibili a spese attinenti all'esecuzione del progetto. I

beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto: le spese devono essere registrate e chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto beneficiario; le spese non attestabili tramite fatture/documenti giustificativi devono essere riscontrabili nella contabilità ed essere chiaramente riferibili al progetto in base ad apposita documentazione che ne attesti l'imputazione percentuale alle attività finanziate.

10.3 Istruttoria delle rendicontazioni di spesa ed esiti

L'istruttoria della rendicontazione delle spese verrà svolta dall'Area Liquidazione dei Programmi per lo Sviluppo Economico e Supporto alla Autorità di Gestione FESR della Direzione generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese.

Verrà verificato che l'intervento sia realizzato secondo il piano di attività previsto dal Bando con il supporto del Nucleo di Valutazione per la verifica del progetto realizzato e la coerenza dell'elenco dei giustificativi riferiti al medesimo.

Il beneficiario ha l'onere di verificare la documentazione da produrre in sede di rendicontazione sul documento di istruzioni per la rendicontazione.

La determinazione del contributo avverrà in base alle seguenti fasi: a. esame della documentazione inviata ed eventuale richiesta di integrazioni e chiarimenti; b. identificazione della spesa rendicontata ammissibile al finanziamento; c. determinazione del contributo sulla base della percentuale prevista dal bando.

Qualora l'importo delle spese rendicontate ammesse dovesse risultare inferiore all'investimento ammesso all'atto della concessione, il contributo da liquidare verrà proporzionalmente ricalcolato.

Una spesa rendicontata e ammessa superiore all'importo dell'investimento approvato non comporta alcun aumento del contributo concesso.

Il contributo verrà liquidato entro un termine di 80 giorni decorrenti dalla data di protocollazione della domanda di pagamento fatta salva l'interruzione del procedimento per l'acquisizione di documentazione necessaria a rendere completa la rendicontazione se le informazioni presentate dal beneficiario non consentono all'autorità di gestione di stabilire se l'importo è dovuto (art. 74 Reg. UE 2021/1060). La richiesta di integrazione alla documentazione sospende i termini di cui al presente comma per 30 giorni e comunque il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso per il tempo impiegato per tale adempimento a cura del beneficiario (L.R n. 32/93 art. 17 c. 3 lett. a).

Ai fini dell'adozione del provvedimento di liquidazione dei contributi verrà verificato inoltre:

- se il beneficiario del contributo abbia una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL (DURC). Qualora venga accertata una irregolarità in capo al soggetto beneficiario si opererà con la procedura di Intervento sostitutivo, previa preventiva richiesta di chiarimenti sulla situazione al beneficiario con eventuale sospensione del procedimento per consentire la regolarizzazione;

- se il beneficiario del contributo sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune e se lo stesso, pertanto, abbia ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione europea come illegali o incompatibili (C.D. CLAUSOLA

DEGGENDORF). Qualora venga accertata la presenza di un ordine di recupero non seguita da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale si procederà alla sospensione della liquidazione del contributo sino alla data dell'avvenuta restituzione dandone notizia al beneficiario;

- che i soci o coloro che ricoprono un incarico all'interno delle imprese non siano destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (INFORMAZIONE ANTIMAFIA).

Qualora la spesa rendicontata ammessa non risulti coincidente con quella indicata in domanda, il Settore competente provvederà, a seconda dei casi, a liquidare il contributo applicando la misura percentuale corrispondente all'importo effettivamente ammesso, accertando contestualmente la relativa economia di spesa.

Il procedimento di liquidazione viene sospeso anche in caso di operazione soggetta a controllo in loco per il tempo necessario a svolgere il sopralluogo e a redigere il relativo verbale. Di tale sospensione, di norma per un periodo pari a 30 giorni, viene data comunicazione al beneficiario.

11 Obblighi a carico dei beneficiari

I beneficiari dei contributi hanno l'obbligo, pena la decadenza e la revoca dei contributi, di osservare gli obblighi di seguito descritti.

11.1 Obblighi di carattere generale

I beneficiari del contributo hanno l'obbligo:

- di rispettare tutte le prescrizioni contenute nel presente bando, consapevoli che, in caso di mancato rispetto delle stesse e nei casi previsti, potrà essere revocato il contributo concesso;
- di prestare tutta la collaborazione e assistenza utili per consentire alla Regione di venire a conoscenza di tutte le informazioni e di tutti i dati relativi al progetto finanziato, di effettuare tutti i controlli necessari a garantire la correttezza e la legittimità delle operazioni finanziate nonché di raccogliere i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione dei risultati degli interventi ammessi a finanziamento;
- di collaborare alla rilevazione del loro grado di soddisfazione in merito ai servizi di supporto forniti dalla Regione attraverso il portale Fesr e lo Sportello Imprese;
- di conservare la documentazione giustificativa della spesa in relazione al progetto finanziato, nel rispetto di quanto prevede l'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060, per un periodo minimo di 5 anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la liquidazione a saldo del contributo. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza previsti dalla normativa nazionale;

- di compilare, al momento della rendicontazione a saldo, nell'applicativo SFINGE, il questionario sul "Profilo di sostenibilità delle imprese dell'Emilia-Romagna", volto a rilevare il profilo di sostenibilità dell'impresa e il proprio impegno rispetto ai principi di responsabilità sociale previsti nella Carta (solo per i beneficiari che si configurano come soggetti di diritto privato).

11.2 Stabilità delle operazioni

I progetti candidati sono sottoposti al rispetto delle modalità e dei termini di applicazione della stabilità delle operazioni previsti dall'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060.

11.3 Obblighi di comunicazione e visibilità

1. I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di comunicazione e visibilità previsti dal Regolamento (UE) 2021/1060.

2. In particolare, i beneficiari del contributo hanno la responsabilità di evidenziare il sostegno ricevuto dall'Unione europea con le modalità di comunicazione previste dal Regolamento (UE) 2021/1060 (art. 47, 49, 50, Allegato IX), svolgendo le seguenti azioni:

nel caso in cui i progetti finanziati prevedano un costo complessivo pari o inferiore a 500.000,00 euro:

- devono esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un **poster** in formato A3 o superiore, oppure un **display elettronico** di dimensioni equivalenti, con informazioni che evidenzino il sostegno ricevuto dall'Unione europea, inserendo il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, disponibili, insieme alle linee guida, sul sito Fesr al seguente indirizzo: <https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari>;
- devono fornire sul proprio **sito web** e sui **social media** una breve descrizione del progetto, che comprenda le finalità e i risultati ed evidenzi il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea, inserendo il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, disponibili sul sito Fesr al seguente indirizzo: <https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari>;
- devono inserire sui documenti e sui materiali di comunicazione, destinati al pubblico e riguardanti il progetto finanziato, una dichiarazione che evidenzi il sostegno dell'Unione europea, anche inserendo i loghi precedentemente citati.

nel caso in cui i progetti finanziati prevedano un costo complessivo pari o superiore a 500.000,00 euro:

- Se comportano **investimenti infrastrutturali e l'apertura di un cantiere**, si installa non appena inizia l'attuazione un cartellone di dimensioni adeguate a quelle dell'opera, comunque mai inferiore a 100 cm di larghezza x 150 cm di altezza, collocato con visibilità pari a quella del cartellone di cantiere. Al completamento dei lavori, il cartellone è da sostituire con una targa permanente nel luogo di realizzazione del progetto. Deve essere ben visibile

e le sue dimensioni dipendono dalle caratteristiche dell'opera (formato minimo A4) e dall'ambito in cui va esposta.

- Se comportano l'**acquisto di macchinari**, il beneficiario è tenuto a esporre una targa con le caratteristiche sopra descritte. Cartelloni e targhe devono riportare il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione e una descrizione del progetto. I loghi citati e le linee guida per le azioni di comunicazione a cura dei beneficiari sono pubblicate sul sito internet del Fesr all'indirizzo: <https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari>. Targhe e cartelloni devono essere mantenuti per il periodo di tempo in cui l'oggetto fisico, l'infrastruttura o la costruzione in questione esistono fisicamente e vengono utilizzati per lo scopo per il quale sono stati finanziati. Questa disposizione non si applica qualora il sostegno sia destinato all'acquisto di beni immateriali;
- devono fornire sul proprio **sito web** e sui **social media** una breve descrizione del progetto, che comprenda le finalità e i risultati ed evidenzi il sostegno finanziario ricevuto dall'Ue inserendo il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, disponibili sul sito internet del Fesr al seguente indirizzo: <https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari>;
- devono inserire sui documenti e sui materiali di comunicazione, destinati al pubblico e riguardanti il progetto finanziato, una dichiarazione che evidenzi il sostegno dell'Unione europea, anche inserendo i loghi precedentemente citati.

per progetti di importanza strategica e di progetti che prevedano un costo complessivo superiore ai 10.000.000,00 euro

- oltre alle azioni previste per i progetti di costo totale superiore ai 500.000,00 €, devono organizzare **un evento** o una **attività di comunicazione**, come opportuno, coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.

3. La Regione Emilia-Romagna fornisce **assistenza ai beneficiari** nel rispetto dei loro obblighi attraverso lo Sportello Imprese, contattabile tramite mail: infoporfesr@regione.emilia-romagna.it oppure tramite contatto telefonico al **numero 848 800 258** (chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario), dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00.

Si raccomanda la consultazione delle linee guida per le azioni di comunicazione a cura dei beneficiari, scaricabili sul sito internet del Fesr al seguente indirizzo: <https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari>;

4. Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi e qualora non provveda ad azioni correttive, l'Autorità di gestione del Programma ha la facoltà di applicare misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, con una riduzione fino al 3% del contributo concesso, secondo i criteri da essa stabiliti.

5. Ai beneficiari può essere richiesto, dall'Autorità di gestione del Programma, di mettere i materiali di comunicazione sui progetti finanziati a disposizione delle istituzioni e degli organismi dell'Unione europea, concedendo alla Ue una **licenza a titolo gratuito**, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali con i seguenti diritti, come specificato all'Allegato IX del Regolamento (UE) 2021/1060:

- uso interno, ossia diritto di riprodurre, copiare e mettere a disposizione i materiali di comunicazione e di visibilità alle istituzioni e agenzie dell'Unione e alle autorità degli Stati membri e ai loro dipendenti;
- riproduzione dei materiali di comunicazione e visibilità in qualsiasi modo e formato, in toto o in parte;
- comunicazione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità mediante l'uso di tutti i mezzi di comunicazione;
- distribuzione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità (o loro copie) in qualsiasi forma;
- conservazione e archiviazione del materiale di comunicazione e visibilità;
- sub-licenza dei diritti sui materiali di comunicazione e visibilità a terzi.

6. Ai fini della trasparenza, si informano i beneficiari che il finanziamento comporta, come previsto dal Regolamento (UE) 2021/1060, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato. L'elenco dei dati è riportato all'Articolo 49 del suddetto regolamento. I dati saranno elaborati anche ai fini della prevenzione di frodi e di irregolarità.

7. Per i contributi a partire da euro 10.000, i beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare le informazioni concernenti e concessioni di finanziamenti pubblici erogati nell'esercizio finanziario precedente come stabilito nei commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, così come modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/2019.

8. Gli obblighi di pubblicazione sono consultabili sul sito Fesr <https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/obblighi-pubblicazione-beneficiari/obblighi-pubblicazione-beneficiari>

11.3 Obblighi connessi al rispetto del principio DNSH

Con il presente bando la Regione Emilia-Romagna intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'articolo 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, al principio "**non arrecare un danno significativo**" (DNSH) agli obiettivi ambientali individuati nell'articolo 9 del Regolamento UE n. 852/2020. Gli obiettivi individuati nel suddetto articolo sono i seguenti: la mitigazione dei cambiamenti climatici; l'adattamento ai cambiamenti climatici; l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; la transizione verso un'economia circolare; la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Il principio DNSH, declinato sui sopra indicati sei obiettivi ambientali definiti nell'ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo). In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE n. 852/2020, un'attività economica arreca un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);

- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Il presente bando intende sostenere progetti di investimento per **potenziamento delle sedi dei Tecnopoli** della Regione Emilia-Romagna al fine di potenziare la capacità operativa di queste infrastrutture dedicata, ai fabbisogni di ricerca e innovazione delle imprese con riferimento alle aree di specializzazione della Smart Specialization Strategy Regionale. Il bando vuole altresì attuare alcune delle azioni rivolte al sistema economico-produttivo individuate nell'ambito della priorità 2 del Programma regionale Fesr 2021-2027 "SOSTENIBILITÀ, DECARBONIZZAZIONE, BIODIVERSITÀ E RESILIENZA", in particolare con riferimento agli Obiettivi Specifici: - 2.1 *Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra*; - 2.2 *Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti*, finanziando interventi nell'ambito della rete dei tecnopoli, che possano contribuire al processo di riqualificazione energetica e di supporto all'utilizzo di energie rinnovabili. 2.4.1

Al fine di garantire la conformità attuativa del bando al principio DNSH sono stati individuati tra i suddetti obiettivi ambientali del Regolamento UE n. 852/2020 i tre potenzialmente più interferenti con le operazioni finanziabili, ovvero:

- **mitigazione dei cambiamenti climatici;**
- **l'adattamento ai cambiamenti climatici;**
- **economia circolare compresa la prevenzione e il riciclo dei rifiuti.**

Presentazione della domanda

In via preventiva, sulla base delle spese ammissibili del presente bando come descritte nel capitolo 5, suddivise nelle sezioni: "A Infrastrutture di ricerca", "B Efficientamento energetico", "C Energie rinnovabili", è stata svolta una **valutazione ex-ante** che ha consentito di identificare le tipologie di spesa che NON arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali DNSH rilevanti per il presente bando. Per queste tipologie di spese non vi è la necessità di acquisire informazioni in merito ai loro eventuali impatti ambientali:

- spese per la progettazione dell'intervento infrastrutturale (sezioni A, B, C);
- spese generali (sezioni A, B, C).

Inoltre, si ritengono **assolti ex-ante i requisiti DNSH** per le seguenti spese:

SEZIONE A "Infrastrutture di ricerca":

1) **spese per l'acquisto di dotazioni informatiche e telematiche** qualora siano o siano alimentati per l'80% da fonti rinnovabili, o accompagnate da certificazioni relative alla loro efficienza energetica ed in particolare:

a) per prodotti o servizi, se hanno una certificazione ISO 50600 o certificazione ISO 14001 o 14024 di tipo I o l'Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) o una ecolabel (EPA ENERGY STAR o Blauer Engel, TCO Certified o altra etichetta equivalente);

b) se non fossero rispettati i requisiti richiesti al punto a il fornitore dovrà produrre la conformità dei prodotti alle direttive/regolamenti Reach, RoHS, ecodesign e compatibilità elettromagnetica; ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 [Certificazione della qualità del processo di ricondizionamento/rifabbricazione], oppure EN 50614 [Riutilizzo]; ISO 11469 e ISO 1043 [Alloggiamenti Materie Plastiche], ove presenti;

c) In tutti i casi il fornitore o il produttore o il richiedente dovrà essere in possesso dell'iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE.

2) **spese per l'acquisto di attrezzature scientifiche**, qualora siano in possesso di certificazione ambientale ISO 14000 o siano alimentati per l'80% da fonti rinnovabili, o siano accompagnati da certificazioni relative alla loro efficienza energetica, congiuntamente a criteri di sostenibilità applicati alla gestione dei rifiuti come al punto 1) lettere a), b) e c). Le caratteristiche di sostenibilità energetica potranno inoltre essere auto-dichiarate in relazione alle misure previste dall'allegato 3 del DM 10 Febbraio 2022¹.

3) **spese di trasporto, manutenzione e installazione delle attrezzature** in una delle seguenti condizioni:

a) siano svolte da soggetti in possesso di Sistemi di Gestione Ambientale;

4) il trasportatore utilizzi una flotta composta almeno per l'80% di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale (come da DM 6/04/2022 "Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti");

5) si applichino protocolli specifici di gestione ambientale o *best practice* che garantiscono un basso impatto ambientale.

6) **spese per interventi edilizi** (finalizzati alla costruzione, l'adeguamento, l'ammodernamento, la riqualificazione e la ristrutturazione di locali, inclusi allacciamenti e urbanizzazione, la messa a disposizione) in una delle seguenti condizioni:

- adozione di *best practice*, di protocolli di sostenibilità ambientale o dei CAM Edilizia (G.U. 6 Agosto 2022), tali da garantire un basso impatto ambientale;

- possesso di Sistemi di Gestione Ambientale da parte dell'appaltatore/impresa esecutrice.

¹ Misure previste dal DM 10 Febbraio 2022:

a. introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici;

b. nuova installazione o sostituzione di impianti ad alta efficienza, oppure di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici correlati al ciclo produttivo e/o di erogazione dei servizi;

c. utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi;

d. installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo;

e. soluzioni atte a consentire un miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici in cui è esercitata l'attività economica.

SEZIONE B-C “Efficientamento energetico- Energie rinnovabili”

1) **fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti** necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere necessarie per la realizzazione del **progetto di riqualificazione energetica dell’edificio**, ivi incluse opere edili strettamente necessarie ed oneri di sicurezza, in una delle seguenti condizioni:

- possesso di Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001, Emas) da parte dell'appaltatore/impresе esecutrice;
- conformità ai CAM Edilizia (G.U. n. 183 del 6 agosto 2022) congiuntamente, per gli interventi che non si configurano come ristrutturazione rilevante, alla riduzione ex post del fabbisogno di energia primaria globale non rinnovabile (EPgl,tot) di almeno il 30%;
- iscrizione al consorzio REC o avvio al riciclo di almeno il 70% in peso dei rifiuti da costruzione e demolizione prodotti durante l’intervento; congiuntamente alla conformità ai requisiti NZEB o nel caso di interventi che non si configurano come ristrutturazione rilevante, alla riduzione ex post del fabbisogno di energia primaria globale (EPgl,tot) di almeno il 30%. In alternativa le caratteristiche di sostenibilità energetica potranno essere autodichiarate in relazione alle misure previste dall’allegato 3 del DM 10 Febbraio 2022¹;
- certificazione dell’intervento secondo protocolli di sostenibilità ambientale (es. Itaca, CasaClima).

2) **fornitura, installazione e posa in opera di materiali** e componenti necessari alla realizzazione di **impianti alimentati da fonti rinnovabili**, ivi incluse opere edili strettamente necessarie ed oneri di sicurezza, in una delle seguenti condizioni:

- possesso da parte dell'installatore di Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001, Emas);
- etichettatura ambientale o certificazione ambientale del prodotto installato (ISO 14000, Ecolabel);
- copertura dei consumi totali dell'edificio per almeno il 70% con fonti rinnovabili in caso di ristrutturazione rilevante e negli altri casi riduzione del consumo da fonti fossili di almeno il 30%, congiuntamente alla conformità alle direttive/regolamenti Reach/EU F-GAS, RoHS, ecodesign e compatibilità elettromagnetica e all’ iscrizione al Registro delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

3) spese per la fornitura dei materiali e dei componenti necessari per la realizzazione delle opere ammesse a contributo, relativamente agli interventi di miglioramento/adequamento sismico, comprese opere edili strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi ed oneri di sicurezza SE il Proponente si impegna in fase di domanda a garantire che si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- ● possesso da parte del Proponente di Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001,Emas);
- ● iscrizione al Consorzio REC da parte dell’azienda che si aggiudica o realizza l’intervento o evidenza dell’avvio al riciclo di almeno il 70% in peso dei rifiuti da costruzione e demolizione prodotti durante l’intervento.

Nel caso in cui le spese previste NON possano essere ricondotte ad una delle precedenti casistiche di esclusione ex-ante, sarà necessario dichiarare mediante adeguata descrizione se e in che misura queste spese:

A. interferiscono con uno dei tre obiettivi ambientali di riferimento per il bando;

B. NON interferiscono con i tre obiettivi ambientali di riferimento per il bando.

Il Proponente si impegna per le spese della sezione A ai punti precedenti 1), 2), 3) e 4) e delle sezioni B - C punti 1) e 2) a dar conto degli impatti indotti dall'operazione finanziata in fase di rendicontazione.

È responsabilità del Proponente compilare adeguatamente, al momento della presentazione della domanda in Sfinge 2020, l'apposita sezione riferita agli "OBBLIGHI CONNESSI ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PRINCIPIO "Do not significant harm" (DNSH)".

Rendicontazione delle spese finanziate

Ai fini della valutazione DNSH sarà necessario indicare le seguenti **informazioni circa l'effetto ambientale dell'operazione finanziata** per le spese della sezione A di cui ai punti precedenti 1), 2), 3) e 4) e delle sezioni B - C punti 1) e 2):

per la mitigazione dei cambiamenti climatici si richiede siano dichiarati:

- consumi annui stimati di energia elettrica da fonti fossili ottenuti per effetto dell'operazione finanziata;
- i risparmi annui stimati dei consumi di energia elettrica da fonte fossile ottenuti per effetto dell'operazione finanziata;

per l'adattamento ai cambiamenti climatici si richiede siano dichiarati i seguenti aspetti:

- la variazione di consumo di suolo per effetto del progetto, distinguendo tra suolo permeabile (es. aree a verde) e quello impermeabile;

per l'economia circolare/rifiuti si richiede siano dichiarati i seguenti aspetti:

- produzione totale di rifiuti avviati a recupero per effetto dell'operazione finanziata;
- produzione totale di rifiuti avviati a smaltimento per effetto dell'operazione finanziata.

Inoltre, per le suddette spese dovrà essere allegata la documentazione che attesti il possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda ai fini dell'esclusione ex-ante (certificazioni ambientali, ecc) secondo quanto indicato nel Manuale per la rendicontazione che sarà prossimamente pubblicato.

11.5 Comunicazione di variazioni e richieste di proroga

I beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Responsabile del procedimento eventuali cessazioni di attività, chiusure di sedi legali/unità locali interessate dalla realizzazione degli interventi finanziati, nonché ogni altro fatto relativo ai requisiti soggettivi del beneficiario che possa determinare la perdita di taluno dei requisiti richiesti per l'ammissione al contributo.

Tali comunicazioni firmate digitalmente dal legale rappresentante del mandatario, dovranno essere trasmesse alla Regione mediante Sfinge 2020.

I beneficiari dei contributi sono altresì obbligati a presentare una richiesta di autorizzazione alla variazione del progetto nei seguenti casi:

- qualora vi sia una modifica del piano dei costi che preveda la realizzazione di attività e conseguentemente spese non previste o sostitutive di quelle originariamente indicate nella domanda di contributo;
- nel caso in cui intervenga una variazione della denominazione della ragione sociale dei beneficiari in forma singola o partecipanti all'ATS o nel caso di modifiche dei referenti indicati nella domanda di contributo;
- nel caso in cui intervengano delle modifiche al progetto approvato, (anche in assenza di variazioni tra le voci di spesa del piano dei costi).

Non sono ammesse richieste di variazione sostanziali alle attività, obiettivi, risultati, indicatori previsti nel piano approvato, tali da compromettere il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui al presente bando e gli impegni assunti con la domanda di contributo.

Il progetto non si intende realizzato al di sotto della soglia del 70% dei costi inseriti nel piano di costi approvato.

Non sono ammesse richieste di variazione del piano dei costi che non rispettino i vincoli imposti dal presente bando, che non rispettino il valore massimo di contributo fissato dal presente bando per ciascun progetto e il valore massimo approvato in sede di valutazione.

Le richieste di variazione dovranno essere inoltrate alla Regione Emilia-Romagna mediante l'applicativo web SFINGE 2020 almeno 60 giorni prima della scadenza del termine del progetto.

Le richieste di autorizzazione alla variazione dovranno essere adeguatamente motivate e argomentate. Tali richieste saranno valutate entro 30 giorni dal loro ricevimento. Se entro tale termine la Regione non avrà comunicato un diniego o una richiesta di chiarimento, le richieste di variazione si intenderanno approvate. In fase di esame della richiesta di variazione, la Regione si riserva la facoltà di richiedere al beneficiario ulteriore documentazione integrativa che lo stesso sarà tenuto a trasmettere a supporto della stessa entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta. La richiesta d'integrazione documentale interrompe il termine di 30 giorni sopra indicato che decorrerà ex novo dalla data di ricevimento della documentazione integrativa. Il rigetto delle richieste di variazione comporta che il beneficiario del contributo potrà scegliere di realizzare il progetto nelle modalità originariamente approvate oppure di presentare formale dichiarazione di rinuncia al contributo. Nel caso in cui, nonostante il rigetto della richiesta di variazione, il beneficiario dovesse realizzare e concludere il progetto secondo le modalità non autorizzate, la Regione procederà alla revoca del contributo concesso e al recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Il beneficiario potrà richiedere entro i 60 giorni dal termine del progetto una richiesta di proroga, mediante Sfinge 2020. La durata della proroga è fissata in massimo 12 mesi.

Ulteriori indicazioni saranno fissate nello schema di Convenzione di successiva approvazione.

11.6 Obblighi connessi al monitoraggio delle operazioni

La politica di coesione persegue da tempo un'impostazione orientata ai risultati. A tal fine il Regolamento comunitario n. 1060 del 2021 (art. 22, comma 3, lettera d) prevede che l'Adg espliciti nel programma operativo gli obiettivi da raggiungere, sintetizzati da indicatori di

risultato con target definiti, e le relative azioni collegate, sintetizzate da indicatori di output, anch'essi dimensionati nel tempo con target intermedi e finali. L'accuratezza, l'affidabilità e la qualità della rilevazione dei dati degli indicatori, come previsto dall'art. 69 del medesimo regolamento, devono essere garantite dall'Adg attraverso un apposito sistema di monitoraggio delle operazioni finanziate dal programma operativo.

Nell'ambito degli interventi rientranti nell'azione 1.1.4 per la **SEZIONE A: INFRASTRUTTURE DI RICERCA**, il Programma Regionale del FESR 2021-27 ha previsto la rilevazione dei seguenti indicatori:

RCO08- Valore nominale delle attrezzature di ricerca e di innovazione

Definizione: L'indicatore misura il valore totale (di acquisto) delle dotazioni per la ricerca e l'innovazione oggetto del sostegno. Le dotazioni per la R&S comprendono tutte le apparecchiature, gli strumenti e i dispositivi utilizzati direttamente per svolgere attività di R&S. Non sono comprese, per esempio, sostanze chimiche o altri materiali di consumo utilizzati per svolgere esperimenti o altre attività di ricerca.

Rilevazione a conclusione del progetto: per la verifica dei target intermedio e finale, alla conclusione del progetto, verrà utilizzata la spesa ammissibile risultante dalla rendicontazione relativamente alle voci di spesa pertinenti.

Documenti a supporto dell'indicatore: Non sono previsti ulteriori documenti a supporto rispetto a quelli utilizzati per la rendicontazione della spesa all'Adg.

R01 - Investimenti complessivi attivati per le infrastrutture di ricerca

Definizione: l'indicatore rileva l'importo complessivo degli investimenti attivati dal progetto come risulta dal piano dei costi approvati e dall'importo totale rendicontato dichiarato dal beneficiario alla conclusione del progetto.

Rilevazione in sede di presentazione della domanda: l'indicatore sarà rilevato in automatico dal gestionale della Regione Emilia-Romagna che alimenta il sistema di monitoraggio.

Rilevazione a conclusione del progetto: l'indicatore sarà rilevato in automatico dal gestionale della Regione Emilia-Romagna che alimenta il sistema di monitoraggio.

Nell'ambito degli interventi rientranti nelle azioni 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 per **SEZIONE B -C: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E UTILIZZO DI ENERGIE RINNOVABILI** il Programma Regionale del FESR 2021-27 ha previsto la rilevazione dei seguenti indicatori:

RCO01-Imprese beneficiarie di un sostegno

Definizione: L'indicatore conta il numero di imprese beneficiarie di un sostegno.

Rilevazione in sede di presentazione della domanda: si specifica che, in base alla definizione stabilita dalla Commissione nel "Commission Staff Working Document, Performance, monitoring and evaluation of the European Regional Development Fund, the Cohesion Fund and the Just Transition Fund in 2021-2027", per la corretta valorizzazione dell'indicatore è necessario, rilevare la dimensione delle imprese beneficiarie al momento della presentazione della domanda.

La dimensione delle imprese deve essere così attestata:

- Microimprese: ≤ 10 dipendenti e fatturato annuo ≤ 2 milioni di euro, o stato patrimoniale ≤ 2 milioni di euro;
- Piccole imprese: ≤ 49 dipendenti e fatturato annuo ≤ 10 milioni di euro, o stato patrimoniale ≤ 10 milioni di euro;
- Medie imprese: < 250 dipendenti e fatturato annuo ≤ 50 milioni di euro o stato patrimoniale ≤ 43 milioni di euro;
- Grandi imprese: ≥ 250 dipendenti e fatturato annuo > 50 milioni di euro o stato patrimoniale > 43 milioni di euro.

Se una delle due soglie (dipendenti e fatturato annuo/stato patrimoniale) viene superata per due anni di seguito, l'impresa deve essere inserita nella categoria dimensionale superiore.

La dimensione dell'impresa deve essere attestata/dichiarata contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione al bando.

I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Per ogni altra specifica inerente la corretta attribuzione della classe dimensionale dell'impresa, si rimanda alla Raccomandazione della Commissione 2003/361/EC del 6 maggio 2003.

Rilevazione a conclusione del progetto: come da definizione sopra riportata, alla conclusione, positiva, del progetto, verrà confermato il valore realizzato dell'indicatore, ferma restando l'attribuzione dell'impresa alla classe dimensionale di appartenenza al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando.

Documenti a supporto dell'indicatore: le dichiarazioni delle imprese devono essere supportate da apposita documentazione al fine di permettere all'Adg e all'Ada di verificare la corretta attribuzione dell'impresa ad una delle classi dimensionali sopra riportate.

RCO02-Imprese sostenute mediante sovvenzioni

Definizione: L'indicatore conta il numero di imprese beneficiarie di una sovvenzione monetaria nella forma di un contributo.

Ai fini della rilevazione l'indicatore RCO02 coincide con l'indicatore RCO01.

P06 "Numero di interventi di mitigazione del rischio sismico":

per la corretta valorizzazione dell'indicatore di output P06, è necessario rilevare il numero di edifici sottoposti ad interventi di mitigazione del rischio sismico. Il numero di edifici sui quali si interviene dovrà essere indicato dal richiedente in fase di domanda e poi confermato/rettificato al momento della presentazione di rimborso a SALDO. Il valore realizzato a conclusione del progetto dovrà essere supportato dalle evidenze riscontrate nella relazione tecnica asseverata (da rilevare sia in fase di domanda che in fase di chiusura del progetto).

RCR26 – Consumo annuo di energia primaria (abitazioni, edifici pubblici, imprese altro)

Definizione: Consumo totale annuo di energia primaria per le imprese supportate. La baseline si riferisce al consumo annuo di energia primaria prima dell'intervento e il valore realizzato si riferisce al consumo annuo di energia primaria successivo all'intervento. Per gli edifici, entrambi i valori devono essere documentati sulla base di attestati di prestazione energetica, in linea con la Direttiva 2010/31/UE. Per i processi nelle imprese, il consumo annuo di energia primaria deve essere documentato sulla base di audit energetici o altre specifiche tecniche pertinenti.

Rilevazione in sede di presentazione della domanda: il valore baseline, come da definizione, dovrà essere dichiarato dall'impresa al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando, corredato da appositi documenti di supporto.

Rilevazione a conclusione del progetto: in sede di presentazione della richiesta di rimborso a saldo, il beneficiario dovrà fornire il valore realizzato dell'indicatore.

Documenti a supporto dell'indicatore: come da definizione, i valori baseline e realizzato dell'indicatore dovranno essere supportati da apposita documentazione tecnica, al fine di permettere una verifica da parte di Adg e Ada (certificato di prestazione energetica, audit energetico, o altri documenti tecnici...).

RCR29 – Emissioni stimate di gas a effetto serra

Definizione: Emissioni di gas a effetto serra totali stimate per le entità o i processi supportati. La baseline si riferisce al livello di emissioni di gas a effetto serra stimate nell'anno precedente all'inizio dell'intervento e il valore realizzato è calcolato come le emissioni di gas a effetto serra totali stimate in base al livello di prestazione energetica raggiunto successivamente al completamento dell'intervento.

Rilevazione in sede di presentazione della domanda: il valore baseline, come da definizione, dovrà essere dichiarato dall'impresa al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando, corredato da appositi documenti di supporto.

Rilevazione a conclusione del progetto: in sede di presentazione della richiesta di rimborso a saldo, il beneficiario dovrà fornire il valore realizzato dell'indicatore.

Documenti a supporto dell'indicatore: come da definizione, i valori baseline e realizzato dell'indicatore dovranno essere supportati da apposita documentazione tecnica, al fine di permettere una verifica da parte di Adg e Ada (certificato di prestazione energetica, audit energetico, o altri documenti tecnici...)

RCR31 – totale energia rinnovabile prodotta (elettrica, termica)

Definizione: energia rinnovabile annua prodotta prima e dopo l'intervento nei progetti sostenuti. La baseline si riferisce all'energia annua prodotta nell'anno precedente all'inizio dell'intervento e può essere diversa da zero nei casi in cui il progetto preveda un aumento della capacità di produzione. Il valore realizzato, invece, è uguale all'energia annua prodotta successivamente al completamento dell'intervento. La disaggregazione per energia elettrica e termica si riferisce alla fonte di energia rinnovabile.

Rilevazione in sede di presentazione della domanda: il valore baseline, come da definizione, dovrà essere dichiarato dall'impresa al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando, corredato da appositi documenti di supporto.

Rilevazione a conclusione del progetto: in sede di presentazione della richiesta di rimborso a saldo, il beneficiario dovrà fornire il valore realizzato dell'indicatore, specificando le quantità di energia termica ed elettrica prodotte.

Documenti a supporto dell'indicatore: come da definizione, i valori baseline e realizzato dell'indicatore dovranno essere supportati da apposita documentazione tecnica, al fine di permettere una verifica da parte di Adg e Ada.

RCR96 “Popolazione che beneficia di misure di protezione contro rischi naturali” (non connessi al clima) (persone)

Per la corretta valorizzazione dell'indicatore di risultato RCR96, è necessario rilevare la popolazione che beneficia dell'intervento di miglioramento/adequamento sismico, in termini di riduzione della vulnerabilità, per gli edifici strategici.

Solo ai fini della rilevazione degli indicatori di monitoraggio del Programma, gli edifici strategici sono quelli in grado di svolgere le seguenti funzioni:

1. Coordinamento in fase di emergenza;

2. Soccorso sanitario;

3. Interventi operativi per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita. eventualmente anche i rilevanti Nell'area di intervento, tutta la popolazione che vi risiede (popolazione del Comune in cui ricade l'edificio) è completamente tutelata se sono garantite contemporaneamente le tre funzioni sopra richiamate. Ogni funzione contribuisce per un terzo all'indicatore, vale a dire che se viene realizzato un intervento che, ad esempio, garantisce una sola delle tre funzioni, deve essere conteggiato un terzo della popolazione. Tenendo in considerazione la definizione di cui sopra, il beneficiario, a progetto concluso, dovrà fornire il valore relativo alla popolazione residente che, ai sensi dell'indicatore, risulta protetta da rischi naturali. Il beneficiario dovrà fornire documenti sufficienti a comprovare il numero di residenti e, secondo la definizione dell'indicatore, la tipologia di bene oggetto di intervento (da rilevare a chiusura del progetto);

RCO22 - Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili (MW)

Definizione: Capacità addizionale di produzione di energia da fonti rinnovabili (di cui: elettrica, termica).

L'indicatore misura la capacità di produzione aggiuntiva di energia rinnovabile installata o ampliata grazie al supporto. L'indicatore copre anche la capacità di produzione che è stata installata o ampliata e non è ancora collegata alla rete (se applicabile) o non è ancora completamente pronta per produrre energia. Per capacità produttiva si intende la “capacità elettrica massima netta”, definita da Eurostat come “la potenza attiva massima che può essere fornita, in continuo, con tutti gli impianti in funzione, al punto di presa (cioè dopo aver preso le alimentazioni per gli ausiliari di stazione e tenendo conto delle perdite in quei trasformatori considerati parte integrante della stazione)”.

Energia rinnovabile significa "energia da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (termica e fotovoltaica) e geotermica, energia ambientale, marea, onde e altre energie oceaniche, energia idroelettrica, biomassa, gas di discarica, gas di impianto di trattamento delle acque reflue e biogas." (vedi Direttiva 2018/2011).

La disaggregazione della capacità in energia elettrica e termica si riferisce al tipo di energia prodotta.

Rilevazione in sede di presentazione della domanda: al momento della presentazione della domanda, il richiedente dovrà fornire una stima della capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile che intende installare grazie al progetto.

Rilevazione a conclusione del progetto: al momento della presentazione della rendicontazione a saldo, il beneficiario dovrà fornire il valore dell'effettiva capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile installata.

Documenti a supporto dell'indicatore: il valore dell'indicatore realizzato dovrà essere supportato da documenti tecnici atti a certificare quanto dichiarato dal beneficiario e tali da permettere le necessarie verifiche da parte di Adg e Ada.

RCO19-Edifici pubblici con prestazioni energetiche migliorate

Definizione: l'indicatore misura la superficie netta degli edifici pubblici che raggiungono migliori prestazioni energetiche grazie al sostegno ricevuto. Il miglioramento della prestazione energetica è da intendersi in termini di miglioramento della classificazione energetica dell'edificio pubblico di almeno una classe energetica, e deve essere documentato sulla base di attestati di prestazione energetica. La classificazione energetica considerata segue la definizione nell'Attestato di Prestazione Energetica nazionale, in linea con la Direttiva 2010/31/UE .

Gli edifici pubblici sono definiti come edifici di proprietà di autorità pubbliche e edifici di proprietà di un'organizzazione senza scopo di lucro. Un'organizzazione senza scopo di lucro è un'entità giuridica organizzata e gestita per un beneficio collettivo, pubblico o sociale, in contrasto con un'entità che opera come impresa con l'obiettivo di generare un profitto per i suoi proprietari. Esempi includono edifici per la pubblica amministrazione, scuole, ospedali, ecc.

L'indicatore non copre

- social housing (in quanto inclusi in RCO18).
- scuole private o ospedali privati di proprietà di investitori privati.

Rilevazione in sede di presentazione della domanda: in sede di presentazione della domanda, il richiedente dovrà fornire il dato relativo alla superficie netta oggetto di intervento, espressa in metri quadri.

Rilevazione a conclusione del progetto: unitamente alla presentazione della rendicontazione a saldo, il beneficiario dovrà fornire la superficie netta oggetto dell'intervento di riqualificazione, espressa in metri quadri.

Documenti a supporto dell'indicatore: al momento della presentazione della domanda di partecipazione, il richiedente dovrà fornire la certificazione energetica dell'edificio oggetto di intervento. Contestualmente alla rendicontazione a saldo, il beneficiario dovrà fornire la nuova certificazione energetica dell'edificio e la relazione tecnica che comprovi la superficie netta oggetto di intervento.

R04 "Investimenti complessivi attivati per la prevenzione del rischio" (euro)

per la corretta valorizzazione dell'indicatore di risultato R04, dovrà essere rilevato l'ammontare complessivo degli investimenti sostenuti dal beneficiario per realizzare gli interventi di mitigazione del rischio sismico negli edifici interessati dal progetto. In fase di presentazione della domanda di partecipazione al bando, il richiedente dovrà compilare, nel piano dei costi collegato al progetto, le voci di costo relative agli interventi di miglioramento/adequamento sismico. Il valore realizzato dell'indicatore verrà valorizzato alla conclusione del progetto, anche ai fini della verifica del raggiungimento dei target

intermedio e finale. I documenti di riferimento per implementare l'indicatore sono rappresentati dalle fatture e dalle quietanze di pagamento caricate dal beneficiario nel sistema informativo del PR FESR 2021-2027.

12 Controlli

La Regione si riserva in ogni momento la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi, anche tramite incaricati esterni, ai sensi degli artt. 74 "Gestione del programma da parte dell'Autorità di Gestione", e 77 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento (UE) 2021/1060.

La Regione, anche tramite incaricati esterni, effettua, in ogni momento e anche successivamente alla data di pagamento del contributo, tutti i controlli necessari previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti, a garantire la correttezza e la legittimità e l'ammissibilità delle operazioni finanziate con il presente bando.

In particolare, i principali controlli che saranno effettuati, anche tramite lo strumento informatico Arachne, sono quelli indicati, non esaustivamente, di seguito:

a) controlli ex ante la concessione dei contributi: controlli desk (tramite verifiche documentali) finalizzati alla verifica dell'ammissibilità delle domande e alla concessione dei contributi;

b) controlli ex ante la liquidazione dei contributi: controlli desk (tramite verifiche documentali) e controlli in loco finalizzati alla verifica delle rendicontazioni delle spese e alla liquidazione dei contributi;

c) controlli ex post la liquidazione dei contributi finalizzati alla verifica del mantenimento, in capo ai beneficiari, dei requisiti per l'ammissione ai contributi previsti nel presente bando e salvo le eccezioni stabilite nello stesso, dell'effettiva realizzazione degli interventi finanziati e della conformità degli stessi rispetto al progetto approvato.

Su segnalazione delle autorità di controllo esterne al programma eventuali verifiche finalizzate a garantire la regolarità delle operazioni finanziate possono essere effettuate successivamente alla liquidazione del saldo, ulteriori dettagli in merito verranno indicati nella Convenzione.

La Commissione europea, ai sensi dell'art. 70 "Poteri e responsabilità della Commissione", potrà svolgere – con le modalità indicate nel medesimo articolo – controlli, anche in loco, in relazione ai progetti cofinanziati.

I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo, anche in loco, e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontrino irregolarità o inosservanze in merito alle prescrizioni del bando, si procederà, a seconda dei casi, alla revoca, totale o parziale, dei contributi e al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali.

Ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento dei controlli saranno specificate nel dettaglio nello schema di convenzione di successiva approvazione.

13 Cause di decadenza e revoca dei contributi. Recupero delle somme liquidate

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare alla realizzazione del progetto ammesso, è tenuto a inviare tempestivamente una comunicazione di rinuncia tramite l'applicativo Sfinge2020, la rinuncia comporta la decadenza del contributo e la relativa revoca; laddove il beneficiario non abbia dato avvio all'intervento si procederà con una revoca totale, laddove sia stato avviato e debba essere sospeso per cause di forza maggiore verrà revocato parzialmente per la quota non realizzata.

I casi di revoca totale del contributo concesso, che danno luogo alla risoluzione della convenzione, e alla revoca totale del contributo sono:

- qualora non vengano mantenuti i requisiti soggettivi di ammissibilità previsti nel presente Bando, per la durata di svolgimento delle attività previste dal progetto o qualora in fase di controllo sulla dichiarazione, si evinca che non erano posseduti al momento di presentazione della domanda,
- nel caso di mancato avvio od interruzione del progetto, qualora questo dipenda dal beneficiario;
- qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione;
- nel caso in cui l'intervento finanziato dalla Regione risulti concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o incompleti;
- qualora il progetto venga realizzato per un importo inferiore al 70% delle spese inizialmente ammesse;
- qualora si determini per il beneficiario l'impossibilità ad avviare o completare il progetto anche a causa di protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;
- qualora il luogo di realizzazione dell'intervento sia diverso da quello indicato nel progetto e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale l'agevolazione può essere concessa;
- nel caso in cui il beneficiario non consenta l'esecuzione dei controlli previsti dal presente Bando;
- in tutti i casi di variazioni delle attività progettuali per cui non sia stata presentata una richiesta e ottenuta l'autorizzazione;
- qualora nei controlli di competenza della Regione, o di eventuali soggetti esterni al Programma Operativo, emergano delle irregolarità non sanabili;
- in tutti gli altri casi previsti dal presente bando.

Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate.

Nei seguenti casi e con le seguenti modalità, si applica una revoca parziale del contributo:

- qualora il Nucleo di valutazione in sede di rendicontazione di saldo, segnali la realizzazione di un progetto parzialmente difforme da quanto approvato, salvo quanto previsto dalle variazioni richieste e approvate, per un massimo del 30% del contributo;
- in caso di esito negativo delle verifiche di competenza della Regione, o di eventuali soggetti esterni al Programma Operativo, per la parte di spesa coinvolta.

Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione, il finanziamento agevolato verrà ridotto nell'ammontare della revoca effettuata, con conseguente riduzione del contributo da erogare, ovvero obbligo di immediata restituzione dell'ammontare per il quale il finanziamento è stato ridotto nel caso in cui il contributo corrispondente sia già stato erogato.

In caso di revoca totale o parziale del contributo si darà luogo al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali, maturati nel periodo intercorrente tra la data di liquidazione del contributo e quella di restituzione. Nei soli casi previsti dall'art.9, comma 4 del D.lgs. 123/1998 agli interessi legali, calcolati sulla base del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, potrà essere applicata una maggiorazione di 5 punti percentuali.

14 Informazioni sul bando e sul procedimento

Informazioni relative ai contenuti e alle prescrizioni previste nel presente bando ed eventuali chiarificazioni e comunicazioni potranno essere reperite:

- sul portale del sito del FESR della Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo:

<http://fesr.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione dedicata al bando;

- rivolgendosi direttamente allo Sportello Imprese dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00, Tel. 848800258, chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario E-mail: infoporfesr@regione.emilia-romagna.it.

Le unità organizzative alle quali è attribuita la responsabilità del procedimento previsto nel presente bando sono quelle di seguito indicate:

- l'Area Ricerca e Innovazione del Settore Attrattività, Internazionalizzazione, Ricerca della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese è responsabile:

- del procedimento di istruttoria e valutazione delle domande di contributo;
- dell'adozione dei provvedimenti che approvano l'elenco delle domande risultate ammissibile e l'elenco delle domande risultate non ammissibili con l'indicazione delle relative motivazioni;
- dell'adozione dei provvedimenti di concessione dei contributi;
- dell'istruttoria e autorizzazione delle eventuali richieste di variazione;
- dell'istruttoria e dell'autorizzazione delle eventuali richieste di proroga dei termini di conclusione degli interventi;
- dell'adozione degli eventuali provvedimenti di revoca nella fase antecedente alla presentazione della rendicontazione e successiva al pagamento dei contributi qualora la revoca attenga ad un procedimento di competenza del settore;

- l'Area Liquidazione dei Programmi per lo Sviluppo Economico e Supporto alla Autorità di Gestione FESR, del Settore digitalizzazione, promozione, comunicazione, liquidazioni, della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese è responsabile:

- del procedimento di istruttoria e valutazione delle rendicontazioni delle spese;
- dell'adozione dei provvedimenti di liquidazione dei contributi;
- dell'adozione degli eventuali provvedimenti di revoca nella fase successiva alla presentazione della rendicontazione e antecedente alla liquidazione dei contributi nonché nella fase successiva alla liquidazione in seguito all'esito negativo dei

controlli o su segnalazione del beneficiario, con contestuale recupero.

- il Settore Fondi comunitari e nazionali della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese è responsabile del procedimento relativo ai controlli in loco.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., potrà essere esercitato mediante richiesta scritta e motivata ad una delle strutture di sopra indicate. La richiesta di accesso dovrà essere trasmessa con le modalità indicate nel sito Amministrazione trasparente della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo di seguito indicato: <https://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/altri-contenuti/accesso-civico/documentale>. L'istanza di accesso deve indicare gli estremi dei documenti in relazione ai quali viene richiesto l'accesso o gli elementi che ne consentano l'esatta individuazione oltre che alla generalità del richiedente e gli elementi idonei a provare la presenza dell'interesse giuridicamente rilevante e il motivo di legittimazione collegato all'atto/documento richiesto.